

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 37

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 settembre 2015

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





# S O M M A R I O

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 71. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 1° luglio 2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Calabria - Riduzione dal 2015 della spesa per personale, beni e servizi degli enti sub-regionali, nelle misure indicate per ciascuno di essi attraverso linee di indirizzo della Giunta regionale - Applicabilità alle Aziende e agli enti del servizio sanitario regionale - Ricorso del Governo - Denunciata interferenza con i poteri del Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario (in particolare con le prerogative concernenti la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale e per l'acquisto di beni e servizi) - Contrasto con il divieto di provvedimenti regionali che ostacolino la piena attuazione del piano di rientro - Violazione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute.**

- Legge della Regione Calabria 27 aprile 2015, n. 11, art. 2 (in particolare, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 14).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 120; Accordo per il piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario stipulato il 17 dicembre 2009 tra il Presidente della Regione Calabria e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze; delibera del Consiglio dei ministri 12 marzo 2015, punti 5) e 6); legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80, 88 e 95.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Calabria - Blocco delle procedure di accreditamento di nuove strutture socio-sanitarie per alcune prestazioni che determinino spese eccedenti la disponibilità del bilancio regionale sul capitolo U6201021301, UPB 6.2.01.02 - Ricorso del Governo - Denunciata interferenza con i poteri del Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario (in particolare con la prerogativa concernente il riassetto della rete di assistenza territoriale) - Contrasto con il divieto di provvedimenti regionali che ostacolino la piena attuazione del piano di rientro - Violazione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute.**

- Legge della Regione Calabria 27 aprile 2015, n. 11, art. 5 (in particolare, comma 4).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 120; Accordo per il piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario stipulato il 17 dicembre 2009 tra il Presidente della Regione Calabria e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze; delibera del Consiglio dei ministri 12 marzo 2015, punto 4); legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80, 88 e 95. . . .


Pag. 1

- N. 171. Ordinanza del Tribunale di Prato del 31 marzo 2015.

**Processo penale - Deposito della sentenza - Termini per l'impugnazione - Previsione che l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso comunicato al procuratore generale presso la Corte di appello e che per questi i termini per proporre impugnazione decorrono dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione - Mancata previsione dell'applicabilità di tale disciplina anche all'imputato-condannato assente - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio della parità tra le parti nel processo.**

- Codice di procedura penale, art. 548, comma 3 (modificato dall'art. 10, comma 5, della legge 28 aprile 2014, n. 67), e art. 585, comma 2, lett. d) (modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 28 aprile 2014, n. 67).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111. . . . .

Pag. 3



N. 172. Ordinanza della Commissione tributaria regionale per il Lazio del 13 maggio 2015

**Contenzioso tributario - Appello alla commissione tributaria regionale - Notificazione del ricorso effettuata senza il tramite dell'ufficiale giudiziario - Obbligo, a pena di inammissibilità, di depositare copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata - Residua operatività nel solo caso di notificazione del ricorso effettuata (a mezzo raccomandata) dalla parte che si difende personalmente - Contrasto con l'esigenza di effettivo esercizio del diritto di difesa - Disparità di trattamento in raffronto ai casi di notificazioni effettuate dal difensore o dal messo notificatore (equiparate dalla giurisprudenza della Cassazione alla notificazione effettuata a mezzo ufficiale giudiziario) - Diversità di tutela processuale fra contribuente (che si difenda personalmente) e amministrazione finanziaria - Violazione dei principi di eguaglianza e di parità delle parti.**

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, seconda parte (aggiunta dall'art. 3-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, comma secondo. . . . . Pag. 5

N. 173. Ordinanza del Consiglio di Stato del 30 gennaio 2015

**Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Strutture dedicate alla nautica da diporto - Rideterminazione del canone per la realizzazione e la gestione - Applicazione anche ai rapporti concessori in corso - Violazione del principio di uguaglianza per lesione del principio dell'affidamento - Lesione del principio di libertà d'iniziativa economica privata - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 128/2014 di inammissibilità di analoga questione, nonché alla sentenza n. 302/2010.**

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 252.
- Costituzione, artt. 3 e 41. . . . . Pag. 11

N. 174. Ordinanza del Tribunale di Trento dell'8 aprile 2015.

**Stato civile - Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso - Possibilità subordinata alle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali della persona istante - Conseguente ritenuta necessità che quest'ultima si sottoponga previamente alla modificazione dei propri caratteri sessuali primari mediante intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo - Ingiustificata limitazione dell'esercizio del diritto della persona all'identità di genere (ossia di scegliere l'identità sessuale, femminile o maschile, cui sente di appartenere a prescindere dal dato biologico) - Violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) come interpretata dalla Corte di Strasburgo - Contrasto con la garanzia costituzionale dei diritti inviolabili della persona - Lesione del diritto di ognuno ad ottenere il riconoscimento della propria identità sessuale - Irragionevolezza - Compromissione del diritto alla salute (attesa l'invasività e pericolosità dei trattamenti sanitari per l'adeguamento del sesso "biologico").**

- Legge 14 aprile 1982, n. 164, art. 1, primo comma.
- Costituzione, artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU); Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 11 luglio 2002, n. 28.957 (*Christine Goodwin contro Regno Unito*)... . . . . Pag. 17



- N. 175. Ordinanza del Tribunale di Napoli del 1° dicembre 2014  
**Impiego pubblico - Norme della Regione Campania - Personale assunto dalla Regione Campania ai sensi delle leggi regionali 6 febbraio 1990, n. 4, 24 febbraio 1990, n. 8 e 15 gennaio 1991, n. 1 - Previsione che il periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza, antecedentemente all'immissione nei ruoli speciali regionali, è riconosciuto ai soli fini giuridici - Previsione che gli oneri contributivi derivanti dalla valorizzazione del periodo stesso, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, sono ad esclusivo carico dei diretti interessati e versati per il tramite dell'amministrazione regionale - Violazione del principio di copertura finanziaria - Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di previdenza sociale.**
- Legge della Regione Campania 22 (*recte*:19) gennaio 2007, n. 1, art. 19, commi 2 e 5.
  - Costituzione, artt. 81, comma terzo, e 117, comma secondo, lett. o). . . . . Pag. 22
- N. 176. Ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Padova del 20 aprile 2015.  
**Ordinamento penitenziario - Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati - Mancata previsione dell'applicabilità del ristoro economico previsto dall'art. 35-ter, comma 2, O.P. ai condannati alla pena dell'ergastolo che abbiano già scontato una frazione di pena che renda ammissibile la liberazione condizionale - Mancata previsione di un effettivo rimedio compensativo nei confronti del condannato alla pena dell'ergastolo - Irragionevole disparità di trattamento tra detenuti temporanei e perpetui - Compressione dell'effettività della tutela giurisdizionale - Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, con specifico riferimento all'art. 3 CEDU e nell'interpretazione della Corte di Strasburgo di "trattamento inumano o degradante" - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.**
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-ter, inserito dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117.
  - Costituzione, artt. 3, 24, 27, comma terzo, e 117, primo comma, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. . . . . Pag. 23
- N. 177. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia del 14 maggio 2015  
**Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti - Previsione che la Regione demanda ad un successivo atto regolamentare regionale la determinazione dei criteri di quantificazione della garanzia da prestarsi per la gestione e chiusura di discariche di rifiuti situate nel territorio regionale - Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Violazione del principio della spettanza allo Stato della potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 67/2014, concernente una disposizione legislativa della Regione Puglia di analogo contenuto normativo, nonché alla sentenza della Corte n. 62/2008.**
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30, art. 5, comma 1.
  - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e sesto. . . . . Pag. 31





## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 71

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 1° luglio 2015*  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Calabria - Riduzione dal 2015 della spesa per personale, beni e servizi degli enti sub-regionali, nelle misure indicate per ciascuno di essi attraverso linee di indirizzo della Giunta regionale - Applicabilità alle Aziende e agli enti del servizio sanitario regionale - Ricorso del Governo - Denunciata interferenza con i poteri del Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario (in particolare con le prerogative concernenti la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale e per l'acquisto di beni e servizi) - Contrasto con il divieto di provvedimenti regionali che ostacolano la piena attuazione del piano di rientro - Violazione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute.**

- Legge della Regione Calabria 27 aprile 2015, n. 11, art. 2 (in particolare, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 14).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 120; Accordo per il piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario stipulato il 17 dicembre 2009 tra il Presidente della Regione Calabria e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze; delibera del Consiglio dei ministri 12 marzo 2015, punti 5) e 6); legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80, 88 e 95.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Calabria - Blocco delle procedure di accreditamento di nuove strutture socio-sanitarie per alcune prestazioni che determinino spese eccedenti la disponibilità del bilancio regionale sul capitolo U6201021301, UPB 6.2.01.02 - Ricorso del Governo - Denunciata interferenza con i poteri del Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario (in particolare con la prerogativa concernente il riassetto della rete di assistenza territoriale) - Contrasto con il divieto di provvedimenti regionali che ostacolano la piena attuazione del piano di rientro - Violazione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute.**

- Legge della Regione Calabria 27 aprile 2015, n. 11, art. 5 (in particolare, comma 4).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 120; Accordo per il piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario stipulato il 17 dicembre 2009 tra il Presidente della Regione Calabria e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze; delibera del Consiglio dei ministri 12 marzo 2015, punto 4); legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80, 88 e 95.

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (c.f. 97163520584), in persona del Presidente p.t., *ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587) presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, fax 06/96514000; pec: ags\_m2@mailcert.avvocaturastato.it,

## NEI CONFRONTI

della Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge n. 11 del 27 aprile 2015 pubblicata sul BUR n. 27 del 27 aprile 2015, recante: "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015)".

La legge della regione Calabria 27 aprile 2015, n. 11, recante "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per Panno 2015)", pubblicata nel BUR n. 27 del 27 aprile 2015 presenta profili di illegittimità costituzionale relativi agli articoli 2 e 5.



Occorre premettere che la regione Calabria è sottoposta al Piano di rientro dal disavanzo sanitario, per l'attuazione del quale, peraltro, il Governo ha provveduto a nominare apposito Commissario *ad acta*, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione.

In particolare, si evidenzia quanto segue:

la Regione Calabria il 17 dicembre 2009 ha firmato l'Accordo per il Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario e con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010 il Presidente *pro tempore* della Regione è stato nominato Commissario *ad acta*;

in relazione alle numerose criticità in essere e al fine di consolidare e rendere effettivamente strutturali gli interventi previsti nel Piano di rientro la cui realizzazione sta avvenendo con ritardi, il Piano di rientro sta proseguendo per il triennio 2013/2015 mediante la predisposizione di Programmi operativi ai sensi di quanto previsto all'art. 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191;

con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015, all'ing. Massimo Scura è stato conferito l'incarico di Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, ed è stato assegnato l'incarico prioritario di adottare e attuare i Programmi operativi e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell'ambito della cornice normativa vigente, con particolare riferimento alle seguenti azioni ed interventi prioritari:

al punto 4): adozione del provvedimento di riassetto della rete di assistenza territoriale, in coerenza con quanto specificatamente previsto dal Patto per la salute 2014/2016;

al punto 5): razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale;

al punto 6): razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi.

Operata tale premessa l'art. 2, della legge regionale in esame detta misure per il contenimento della spesa per gli enti sub-regionali. Esso, in particolare, prevede, al comma 1, che a partire dall'anno finanziario 2015, gli enti strumentali della regione, comprese le aziende (e, quindi, anche le Aziende sanitarie) e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, sono tenuti a non superare la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, sostenuta nel 2014 e a ridurre le spese dei beni e servizi rispetto all'anno 2014. Il comma 2 sancisce che la misura della riduzione delle spese di personale sia determinata per ciascuno degli enti attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge nel limite massimo del 30%. Il comma 3 statuisce che la misura esatta della riduzione delle spese per i beni e servizi specificati, che deve essere compresa in un range tra il 10% e il 30%, deve essere determinata per ciascuno degli enti attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Il comma 4 prevede, che nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo, gli Enti provvedono a realizzare la riduzione delle spese per beni e servizi nella misura minima del 10%. Il comma 5 dispone che l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa di personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale. Infine, al comma 6 sono specificate le condizioni di cui tener conto nelle linee di indirizzo e al comma 7, al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni in materia di personale, si prevede che gli enti adottano un apposito provvedimento che quantifichi il limite di spesa annuale (comma 7), che deve essere inviato, entro cinque giorni dall'adozione al Dipartimento Bilancio e al Dipartimento vigilante (ai sensi del comma 8). Al comma 9, si prevede che gli enti provvedono, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla trasmissione al dipartimento del Bilancio e al Dipartimento competente dei dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per incarichi di studi e consulenza. Al comma 14 si prevede che la mancata ottemperanza alle disposizioni dell'art. 2 costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli enti in questione.

Per quanto illustrato in premessa, tali disposizioni, nella misura in cui si applicano anche alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale, intervenendo in materia di contenimento della spesa per il personale e per l'acquisto di beni e servizi, interferiscono - anche e soprattutto nella parte in cui rinviano a linee di indirizzo da adottarsi con provvedimenti di Giunta - con i poteri del Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario e, conseguentemente, violano l'art. 120 della Costituzione. Infatti, come anticipato, è prerogativa del Commissario *ad acta*, ai sensi del mandato conferitogli con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015, punti 5) e 6), l'attuazione dei provvedimenti di razionalizzazione e contenimento della spesa del personale e per l'acquisto dei beni e servizi.

L'art. 5, della legge regionale in esame detta disposizioni in materia di prestazioni socio-sanitarie, prevedendo, al comma 4, che nelle more dell'accertamento del debito, lo stanziamento del capitolo U6201021301, UPB 6.2.01.02, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale costituisce limite inderogabile all'assunzione di obbligazioni



giuridiche ed economiche verso terzi, e di conseguenza è disposto il blocco delle procedure di accreditamento di nuove strutture socio-sanitarie (per le prestazioni di cui ai commi precedenti) che determinino spese eccedenti la disponibilità del bilancio, fino al successivo atto di accertamento del fabbisogno da parte della Regione.

Anche tale disposizione, nella parte in cui prevede misure in materia di accreditamento di nuove strutture socio-sanitarie, interferisce con i poteri del Commissario *ad acta*, cui, ai sensi del punto 4 della citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015, è stato affidato il mandato dell'adozione del provvedimento di riassetto della rete di assistenza territoriale, in coerenza con quanto specificatamente previsto dal Patto per la salute 2014/2016, così violando l'art. 120 della Costituzione.

È opportuno, al riguardo, richiamare quanto confermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 110/2014, nella quale ha ribadito che la giurisprudenza costituzionale "ha più volte affermato che l'operato del commissario *ad acta*, incaricato dell'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti ad un'attività che pure è imposta dalle esigenze della finanza pubblica. E, dunque, proprio tale dato - in uno con la constatazione che l'esercizio del potere sostitutivo è, nella specie, imposto dalla necessità di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual è quello alla salute - a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del Commissario, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del Piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali".

Di recente, inoltre, la Corte ha ulteriormente precisato che anche "la mera potenziale situazione di interferenza con le funzioni commissariali è idonea - a prescindere dalla ravvisabilità di un diretto contrasto con i poteri del commissario - ad integrare la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. "a riguardo si segnalano anche le sentenze n. 131 del 2012 e n. 18 del 2013, oltre che n. 79/2013".

Le disposizioni così censurate, inoltre, contrastano con l'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191/2009, secondo cui "gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne dei nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro". Di conseguenza, esse violano, altresì, l'art. 117, comma 3, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute.

*P. Q. M.*

*Si conclude pertanto affinché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria n. 11 del 27 aprile 2014 pubblicata sul BUR n. 27 del 27 aprile 2014.*

Roma, 25 giugno 2014

*L'Avvocato dello Stato: DE GIOVANNI*

15C00269

N. 171

*Ordinanza del 31 marzo 2015 emessa dal Tribunale di Prato nel procedimento penale a carico di Fabianelli Mario*

**Processo penale - Deposito della sentenza - Termini per l'impugnazione - Previsione che l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso comunicato al procuratore generale presso la Corte di appello e che per questi i termini per proporre impugnazione decorrono dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione - Mancata previsione dell'applicabilità di tale disciplina anche all'imputato-condannato assente - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio della parità tra le parti nel processo.**

- Codice di procedura penale, art. 548, comma 3 (modificato dall'art. 10, comma 5, della legge 28 aprile 2014, n. 67), e art. 585, comma 2, lett. *d*) (modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 28 aprile 2014, n. 67).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.



## IL TRIBUNALE DI PRATO

Nella persona del giudice penale Jacqueline Monica Magi;  
Ha pronunciato la seguente;

## ORDINANZA

Nel procedimento n. 1743/14 R.Dib., n. 5605/10 RGNR, c/ Fabianelli Mario, difeso di fiducia dall'avv. G. Mauro.

Per la dichiarazione di rilevanza non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 548 comma 3 cpp e 585 comma 2 lett. d) cpp, 10 comma 5 e 11 comma 1 legge n. 67/2014 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

Sulla rilevanza: nel caso in specie il PM citava a giudizio Fabianelli Mario per farlo rispondere del reato di cui all'art. 2 legge n. 638/83 quale legale rappresentante della ditta Filatura Svezia.

Il suo difensore depositava memoria chiedendo che si sollevasse la questione di legittimità costituzionale di cui sopra, ovvero la norma che non prevede, per l'assente, la stessa disciplina che era prevista per il contumace, che prevedeva la comunicazione dell'estratto della sentenza al contumace. Nell'attuale disciplina invece la comunicazione di quello che era l'estratto contumaciale è ormai prevista solo per il procuratore generale.

Appare evidente che la legittimità costituzionale della norma in questione è punto centrale dell'accertamento chiesto a questo Giudice penale in questo procedimento in cui l'imputato è stato dichiarato assente e che quindi la relativa questione è rilevante.

Infatti con l'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 la sentenza che verrà emessa al termine di questo processo potrebbe non essere comunicata all'assente ma solo al procuratore generale. Ove l'avvocato dell'assente non sia presente alla lettura del dispositivo della sentenza e comunque anche ove lo sia l'assente non sarà avvertito del deposito della sentenza, mentre lo sarà il procuratore generale.

Risulta dunque modificata la precedente normativa in senso deteriore e peggiorativo per gli imputati assenti.

In ragione di ciò il difensore del Fabianelli, imputato assente, ha richiesto a questo Giudice di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma come modificata, in quanto la posizione del Fabianelli viene ad essere peggiore di quella di un contumace della precedente previsione e peggiore di quella del procuratore generale.

Sulla non manifesta infondatezza: il giudice penale ritiene di rimettere il ricorso alla ecc.ma Corte alla stregua delle seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'art. 3 Costituzione:

La nuova formulazione degli artt. 548 comma 3 e 585 comma 2 lett. d) cpp risulta in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione il quale tutela la persona e la sua dignità, e stabilisce il principio generale di eguaglianza dei cittadini di fronte all'ordinamento. La parità di condizioni, sancita dall'art. 3 della nostra Costituzione come vincolo inderogabile posto al legislatore ordinario può essere derogata solo sulla base di criteri o elementi che evitino di trattare situazioni omogenee in modo differenziato. Il legislatore invece, con la modifica legislativa in atto, finisce col trattare in maniera differente le due categorie di soggetti, l'imputato-condannato assente e il procuratore generale. Tale modifica appare evidentemente in violazione dell'art. 3 della Costituzione in relazione al principio di uguaglianza tra i cittadini. Nell'attuale normativa infatti mentre al procuratore generale viene comunicato dall'ufficio il deposito della sentenza e quindi questi può decidere immediatamente se fare appello o meno lo stesso non è per il cittadino che ha subito il processo, che è onerato dall'obbligo di informarsi costantemente onde non essere pregiudicato nei tempi dell'appello.

Tutto ciò considerando che spesso proprio l'imputato è il soggetto che ha maggiore interesse per l'appello;


b) con riferimento all'art. 24 Costituzione:

La citata normativa del 2014 ha ripercussioni anche sul principio stabilito dall'art. 24 comma 2 della Costituzione, che sancisce il diritto di difesa di ognuno in ogni stato e grado del procedimento come diritto inviolabile.

Appare evidente che la possibilità per la Procura generale di appellare prima dell'imputato e l'onere che ha l'imputato di informarsi, onere che la Procura generale non ha, costituisce un limite al diritto di difesa, un ostacolo allo stesso;

e) con riferimento all'art. 111 Costituzione:

La Costituzione inoltre garantisce la tutela della condizione di parità tra le parti del processo, sancendo che ogni processo si svolge in condizione di parità fra le parti.



La norma introdotta dalla legge n. 67 del 2014 invece sancisce una chiara e palese condizione di disparità fra le parti, oltretutto nel caso in specie fra una parte pubblica ed una privata, là dove la parte pubblica ha già un vantaggio dovuto al suo essere comunque parte dello Stato, dotata di mezzi che il privato non ha e non può avere.

Detta condizione di disparità emerge in modo chiarissimo nell'art. 585 comma 2 lett. d), cpp come ora codificato, dove si legge che solo per il procuratore generale il termine dell'appello decorre dal momento della comunicazione dell'avviso di deposito, mentre per l'imputato detto termine decorre da quanto stabilito dalla legge, termine quasi sicuramente inferiore rispetto a quello stabilito per la Procura generale.

Abbiamo così in tal modo una diversa decorrenza del termine per l'appello fra i due soggetti del processo, con una palese condizione di disparità fra le parti.

Sulla base di quanto detto in precedenza appare opportuna la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per una considerazione della questione con conseguente sospensione del presente giudizio.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 548 comma 3 cpp e 585 comma 2 lett. d) cpp, 10 comma 5 e 11 comma 1 legge n. 67/2014, con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Prato, 31 marzo 2015

*Il giudice: MAGI*

15C00250

N. 172

*Ordinanza del 13 maggio 2015 emessa dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Muto Paola contro Agenzia dell'entrate, Direzione provinciale di Roma 2 ed Equitalia Sud S.p.a.*

**Contenzioso tributario - Appello alla commissione tributaria regionale - Notificazione del ricorso effettuata senza il tramite dell'ufficiale giudiziario - Obbligo, a pena di inammissibilità, di depositare copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata - Residua operatività nel solo caso di notificazione del ricorso effettuata (a mezzo raccomandata) dalla parte che si difende personalmente - Contrasto con l'esigenza di effettivo esercizio del diritto di difesa - Disparità di trattamento in raffronto ai casi di notificazioni effettuate dal difensore o dal messo notificatore (equiparate dalla giurisprudenza della Cassazione alla notificazione effettuata a mezzo ufficiale giudiziario) - Diversità di tutela processuale fra contribuente (che si difenda personalmente) e amministrazione finanziaria - Violazione dei principi di eguaglianza e di parità delle parti.**

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, seconda parte (aggiunta dall'art. 3-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, comma secondo.



LA COMMISSIONE TRIBUTARIA  
REGIONALE DI ROMA - SEZIONE 9

Riunita con l'intervento dei signori: Lo Surdo Antonio Presidente, Mazzi Giuseppe relatore, Lepore Antonio Giudice, ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 4523/14 depositato il 31 luglio 2014, avverso la sentenza n. 234/51/13 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, contro Agenzia delle entrate, Direzione provinciale Roma 2, proposto dal ricorrente Muto Paola, via Dante Alighieri n. 5 - 00040 Pomezia (Roma); altre parti coinvolte: Ag. Riscoss. Roma Equitalia Sud S.p.a., via Cristoforo Colombo n. 269 - 00147 Roma. Atti impugnati: cartella di pagamento n. 097 2009 0083753160 IRPEF-ALTRO 2005, cartella di pagamento n. 097 2009 0083753160 IRAP 2005.

O R D I N A N Z A

La Commissione, premesso che:

la sig.ra Paola Muto ricorreva avverso la cartella di pagamento, per l'importo di euro 399,39 — relativa a interessi e sanzioni per omesso o carente versamento IRAP, per l'anno di imposta 2005 — emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973; chiedeva inoltre di riconoscere un credito IRAP di euro 2.253,00, versato a saldo con modello F 24 in data 20 luglio 2006;

la CTP di Roma, con sentenza n. 234/5113, rigettava il ricorso, con compensazione delle spese, rilevando che la ricorrente ha limitato le proprie difese a mere asserzioni, omettendo qualsivoglia produzione documentale a sostegno della tesi della non debenza dell'imposta;

propone appello la contribuente che rappresenta di svolgere attività di amministratore di condominio, non assoggettabile ad IRAP, in quanto non sussiste il requisito della autonoma organizzazione. Nel caso di specie essa svolgeva la propria attività in un modestissimo locale, di pochi metri quadrati, ricavato nell'abitazione dove la stessa risiedeva e conviveva con i propri familiari; inoltre non impiegava beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile (nella specie le modestissime attrezzature e beni indicati nel libro dei beni ammortizzabili) e con l'aiuto occasionale di una sola persona, il cui incarico consisteva nella pulizia della stanza e nella spedizione dei plichi postali;

la contribuente chiede, quindi, l'annullamento della cartella di pagamento impugnata ed il riconoscimento del credito IRAP di euro 2.253,00, con condanna della Agenzia delle entrate alla restituzione di tale somma erroneamente versata per il periodo di imposta 2005;

si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate, la quale, nelle proprie controdeduzioni chiede di verificare l'avvenuto deposito di copia dell'appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale (in relazione al disposto dell'art. 53, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992) e rappresenta che: la parte non può stare in giudizio personalmente, in quanto il valore della controversia supera euro 2.582,28; è pertanto necessario che la parte sia invitata a nominare un difensore ai sensi dell'art. 12, decreto legislativo n. 546/1992; è inammissibile la richiesta di riconoscimento del credito IRAP di euro 2.253,00, non avendo presentato la parte una specifica istanza di rimborso; nel merito, la contribuente si è avvalsa per l'anno di imposta in questione di prestazioni di lavoro altrui per l'importo di euro 3.290,00; ne consegue la sussistenza del requisito della autonoma organizzazione e la legittimità dell'assoggettamento ad IRAP.

All'udienza del 16 aprile 2015, assente l'Ufficio, la parte si è riportata al proprio atto di appello ed ha ribadito la volontà di stare in giudizio senza assistenza tecnica.

O S S E R V A

1. Ritiene la Commissione di sollevare, d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, seconda parte, decreto legislativo n. 546/1992, che prevede l'inammissibilità dell'appello nel caso di omesso deposito di copia dell'atto di impugnazione presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione.



2. Va premesso che l'oggetto della controversia è relativo alla legittimità della cartella impugnata, per un importo di euro 399,39, essendo manifestamente improponibile ed irrilevante l'ulteriore richiesta, di riconoscimento di un credito IRAP e di condanna della Agenzia delle entrate al rimborso di quanto erroneamente versato, contenuta nel ricorso introduttivo e nell'appello: infatti, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g), decreto legislativo n. 546/1992, può essere impugnato dinanzi alle Commissioni tributarie il «rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi» non dovuti, e, secondo quanto prevede l'art. 21, comma 2, dello stesso decreto, «il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge di imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto».

Occorre pertanto, per poter impugnare il diniego di rimborso, la presentazione di una domanda di restituzione, che nel caso di specie non risulta proposta dalla parte.

D'altro canto nelle stesse controdeduzioni presentate dall'Ufficio in primo grado il «Valore della controversia» era indicato in euro 399 e la Commissione tributaria provinciale non ha invitato la parte di munirsi di assistenza tecnica, avendo evidentemente ritenuto che quello sopra indicato era il valore della controversia.

Comunque, che il valore della controversia non superi il limite di euro 2.582,28 è dimostrato con certezza dalla circostanza che, a voler considerare rilevante la richiesta di riconoscimento del credito di imposta IRAP per euro 2.253,00, in questo caso non dovrebbe essere computato l'importo degli interessi e sanzioni, ai sensi dell'art. 12, comma 5; secondo periodo («per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato»).

Non può quindi essere accolta la richiesta dell'Ufficio di invitare la parte alla nomina di un difensore, potendo essa, per una causa dell'importo così definito, stare in giudizio personalmente.

3. Ciò posto, dovrebbe essere dichiarata, in conformità alla richiesta della Agenzia delle entrate, l'inammissibilità dell'appello, dal momento che la contribuente non ha provveduto a depositare, presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale di Roma, la copia dell'appello stesso. L'art. 53, comma 2, seconda parte, del decreto legislativo n. 546/1992, (come modificato dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248) infatti stabilisce che «ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata». Poiché tale adempimento è stato omesso, l'appello è, secondo la normativa vigente al momento della sua proposizione, inammissibile.

È vero che l'art. 36 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di semplificazioni fiscali, ha disposto l'eliminazione del secondo periodo del comma 2 dell'art. 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per cui, dalla data di entrata in vigore di tale decreto (13 dicembre 2014), non è più necessario, ai fini della ritualità della proposizione dell'appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale, procedere al deposito di copia dell'atto di impugnazione presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale.

Tuttavia, come precisato dalla Agenzia delle entrate con circolare n. 31/E/14 del 30 dicembre 2014, in mancanza di specifica disposizione transitoria, opera il principio generale secondo cui la norma processuale sopravvenuta trova applicazione con riguardo ai singoli atti di processi già in corso. Conseguentemente, la nuova disposizione si applica agli appelli notificati dopo il 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del decreto.

Ciò in applicazione del principio affermato dalla Corte di cassazione (vedi sentenza n. 18261/14, che richiama anche altre precedenti pronunce, in part. n. 3688 del 2011), secondo cui «nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, ove il legislatore non abbia diversamente disposto, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 11 preleggi, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma anche i singoli atti, ad essa successivamente compiuti, di processi iniziati prima della sua entrata in vigore, quand'anche la nuova disciplina sia più rigorosa per le parti rispetto a quella vigente all'epoca di introduzione del giudizio». Pertanto «l'efficacia della norma nuova, salvo diversa disposizione del legislatore, regola anche gli atti di processi già in corso se tali atti siano compiuti successivamente all'entrata in vigore della norma e ciò sia nel senso che se si tratta di atti di parte debbono compiersi secondo quanto da essa preveduto, sia nel senso — meramente consequenziale — che gli atti compiuti successivamente all'entrata in vigore debbono essere valutati nella loro ritualità applicando la nuova norma. Ne deriva la conseguenza che al contrario l'apprezzamento da parte del giudice della ritualità di atti del processo compiuti anteriormente all'efficacia della nuova norma dev'essere valutata in base alla norma previgente».

Per gli appelli proposti, come quello di specie, prima della entrata in vigore della nuova normativa (l'appello della sig.ra Muto è stato notificato il 3 luglio 2014 e depositato presso la Commissione tributaria regionale il 31 luglio 2014), deve quindi continuare ad applicarsi la disposizione che prevede l'inammissibilità nel caso di omesso deposito di copia dell'appello presso la Commissione tributaria provinciale.



Va evidenziato, al riguardo, che, secondo la Corte di cassazione, sez. 5, ordinanza 24 marzo 2011, n. 6811 «in tema di contenzioso tributario, ai fini della regolare proposizione dell'appello dinanzi alle commissioni tributarie regionali, la notifica a mezzo posta, eseguita ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, equivale in tutto e per tutto a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, con la conseguenza che l'inammissibilità, prevista dalla seconda parte del comma 2 dell'art. 53, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248), nel caso di omesso deposito della copia dell'appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, che ha pronunciato la sentenza impugnata, deve ritenersi riferita non agli atti di appello notificati per posta ai sensi della menzionata legge n. 53 del 1994, ma solo al caso in cui la notifica sia stata eseguita a mezzo raccomandata, così come consentito dall'art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 546 del 1992».

Nel caso di specie la notifica è stata effettuata direttamente dalla parte mediante raccomandata (come risulta dalla ricevuta di spedizione e dall'avviso di ricevimento allegati all'appello) e pertanto non sussistono dubbi sulla applicabilità della norma, sopra citata, che stabiliva l'inammissibilità dell'appello.

4. Secondo questa Commissione la norma (art. 53, comma 2, seconda parte, decreto legislativo n. 546/1992), sulla base della quale dovrebbe essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello, si pone in contrasto con gli articoli 3, 24 e 111, comma 2, Cost.


4.1. Sulla rilevanza della questione non sussistono dubbi, in quanto l'appello è tempestivo (essendo relativo ad un giudizio instaurato prima del 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge n. 69/2009); inoltre, la contribuente ha prodotto, in allegato all'appello, documenti relativi alla ritenuta insussistenza del requisito della autonoma organizzazione, necessario per la assoggettabilità ad IRAP, ma l'esame del merito dell'appello è precluso dalla causa di inammissibilità dedotta dall'Ufficio.

4.2. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, va rilevato quanto segue.

La Corte costituzionale, con la sentenza 4 dicembre 2009, n. 321, ha già preso in esame la questione di costituzionalità dell'art. 53, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992 ed ha affermato che, secondo il rimettente, la norma denunciata ha lo scopo di informare la segreteria del giudice di primo grado dell'intervenuto appello e, quindi, di impedire l'erronea attestazione del passaggio in giudicato di detta sentenza (tale *ratio* è pertanto identica a quella sottesa all'art. 123 disp. att. codice di procedura civile). Ebbene, secondo la Corte costituzionale, «il rimettente individua correttamente la *ratio* della disposizione censurata, ma erra nel ritenere che tale *ratio* possa essere soddisfatta dall'evocato comma 3 dell'art. 53 del decreto legislativo n. 546 del 1992. La richiesta di trasmissione del fascicolo prevista da quest'ultimo comma, infatti, viene avanzata dalla segreteria del giudice di appello solo "dopo" la costituzione in giudizio dell'appellante e, pertanto (contrariamente a quanto dedotto dal rimettente) non consente alla segreteria del giudice di primo grado di avere tempestiva notizia della proposizione dell'appello. E ciò risulta ancora più evidente se si tiene conto anche del tempo necessario a che la richiesta pervenga alla segreteria della Commissione tributaria provinciale. Detta richiesta non è, perciò, idonea ad evitare il rischio di una erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, limitandosi essa a consentire al giudice di secondo grado di ottenere la disponibilità del fascicolo in tempo utile per la trattazione della causa in appello. ... È, dunque, erroneo sostenere che la suddetta *ratio* sia soddisfatta dalla sola richiesta di trasmissione del fascicolo di primo grado, perché questa non può sostituire né l'avviso scritto inviato dall'ufficiale giudiziario né il deposito previsto dalla disposizione censurata».

La questione è poi stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 43 del 2010 (con cui la Corte rileva «l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, secondo cui la disposizione censurata sarebbe priva di *ratio*. ... l'applicabilità della disposizione censurata ai soli casi in cui la notificazione dell'appello non avvenga per il tramite dell'ufficiale giudiziario trova, poi, adeguata giustificazione nel fatto che, nei casi in cui la notificazione sia invece effettuata mediante ufficiale giudiziario, la tempestiva notizia della proposizione dell'appello è fornita alla segreteria del giudice di primo grado dallo stesso ufficiale giudiziario, ... una diversa disciplina legislativa sul punto, pur essendo astrattamente possibile, non sarebbe necessariamente più razionale di quella censurata né, comunque, sarebbe costituzionalmente obbligata. ... In ordine alla dedotta violazione dell'art. 24 Cost. sotto il profilo del pregiudizio al diritto di azione, l'accertata ragionevole funzione della norma censurata esclude che la sua applicazione ponga oneri o modalità tali da rendere estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento di attività processuale».

La Corte costituzionale ha preso in esame la questione ancora con la sentenza n. 17 del 2011 (con cui si è specificato che «non è ravvisabile la disparità di trattamento che l'ordinanza di rimessione ritiene sussistente tra chi utilizza lo strumento della notifica dell'appello per mezzo dell'ufficiale giudiziario e chi, anche per ragioni di convenienza (celerità della procedura), si avvale della spedizione dell'atto a mezzo posta con raccomandata a.r. Invero, la rimettente omette di considerare che il legislatore, nel ragionevole esercizio della discrezionalità che gli appartiene, ha conformato in modo diverso le due forme di notificazione. La prima è eseguita con il tramite dell'ufficiale giudiziario, cioè di un



sogetto pubblico obbligato a dare immediato avviso scritto dell'avvenuta notifica al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata: ciò ai sensi dell'art. 123 disp. att. codice di procedura civile, applicabile al processo tributario in virtù del generale richiamo alle norme del codice di procedura civile, effettuato dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 546 del 1992. La natura pubblica dell'ufficio, è affidato il compimento dell'atto e lo specifico dovere che gli è imposto dalla legge giustificano la mancata previsione di un effetto di decadenza (inammissibilità) correlato all'inosservanza del detto dovere», nonché con l'ordinanza n. 141/2011.

4.3. Pur non potendosi riproporre quindi argomenti già ritenuti infondati dalla Corte costituzionale, va rilevato che la Corte di cassazione ha emesso recentemente decisioni che sembrano poter giustificare la valutazione di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità in esame, sotto profili diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte costituzionale.

La Corte di cassazione ha infatti interpretato in modo restrittivo l'art. 53, comma 2, secondo periodo, escludendo che la causa di inammissibilità in esso prevista possa operare sia nei casi in cui la notifica sia effettuata dal difensore a mezzo del servizio postale, sia nei casi di notifica da parte del messo notificatore (*cf.* Cass., sez. 5, ordinanza 4 ottobre 2014, n. 22639, secondo cui «in tema di contenzioso tributario, ai fini della regolare proposizione dell'appello dinanzi alle commissioni tributarie regionali, la notifica tramite il messo di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 4, ovvero il difensore a mente della legge n. 53 del 1994, equivale integralmente a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, sicché, nel caso di omesso deposito della copia dell'appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata, il gravame non è inammissibile ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, seconda parte (nel testo modificato dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, art. 1-*bis*, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), trovando piuttosto applicazione anche in tale ipotesi la regola di cui all'art. 123 disp. codice di procedura civile, che onera l'ufficiale giudiziario (e, quindi, anche il messo notificatore e il difensore) di dare immediato avviso scritto dell'avvenuta notificazione dell'appello alla segreteria del giudice che ha reso la sentenza impugnata»).

Dalla giurisprudenza sopra citata si deduce quindi che la causa di inammissibilità prevista dall'art. 53, comma 2, secondo periodo, operi nel caso di ricorso proposto personalmente dal contribuente (che non si avvale di assistenza tecnica ai sensi dell'art. 12, comma 5, decreto legislativo n. 546/1992), cioè dal soggetto per il quale può ritenersi meno agevole, per carenza di preparazione professionale, la conoscenza della normativa specifica applicabile ed il rispetto delle formalità prescritte per l'ammissibilità dell'impugnazione, e non invece nel caso di ricorso proposto dall'Ufficio, che si avvalga, per la notifica dell'appello, di proprio personale, autorizzato allo svolgimento delle funzioni di messo notificatore.

La *ratio* dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, non è quindi in discussione.

La questione che questa Commissione ritiene significativa non è se la previsione dell'obbligo di depositare copia dell'appello presso la Commissione tributaria provinciale abbia o meno una significativa *ratio* (che il legislatore non ha ritenuto peraltro di rilevanza primaria, dal momento che ha disposto l'abrogazione della norma); ma se la previsione di inammissibilità dell'appello nel caso di omesso deposito, solo peraltro quando la notifica non sia effettuata dall'ufficiale giudiziario, dal messo notificatore o dal difensore, possa ritenersi compatibile con gli articoli 3, 24 e 111, comma 2, della Costituzione.

4.4. Nella situazione presa in esame, in cui l'esigenza di evitare l'erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado può porsi in contrasto con l'esigenza di consentire un effettivo esercizio del diritto di difesa, va ritenuto che la norma menzionata realizza una violazione degli articoli 3, 24 e 111, comma 2, Cost., in quanto rende eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa del contribuente (*cf.* Corte cost., sentenza 6 dicembre 2002, n. 520), mediante l'attribuzione alla sola parte privata dell'onere, per l'ammissibilità dell'appello, di un effettivo deposito del ricorso sia presso la Commissione tributaria regionale che presso la Commissione tributaria provinciale (d'altro canto ad una eventuale erronea attestazione del passaggio in giudicato di una sentenza si può pervenire anche nel caso in cui il messo notificatore abbia omesso di inviare alla segreteria del giudice *a quo* l'immediato avviso scritto della avvenuta notificazione dell'appello e, in ogni caso, è possibile facilmente porvi rimedio mediante la cancellazione della medesima attestazione, non appena la segreteria della Commissione tributaria regionale invia la richiesta di trasmissione del fascicolo, ai sensi dell'art. 53, comma 3, decreto legislativo n. 546/1992).

4.5. La questione di costituzionalità in oggetto appare in conclusione non manifestamente infondata in quanto il parametro della inviolabilità del diritto di difesa non può essere preso in esame, a seguito del sopravvenuto orientamento del giudice di legittimità, sopra richiamato, distintamente dai principi costituzionali di uguaglianza e di parità delle parti (contribuente e amministrazione finanziaria). In particolare va rilevato che, se il messo notificatore (*cf.* art. 16, comma 4, decreto legislativo n. 546/1992, secondo cui «l'ufficio del Ministero delle finanze e l'ente locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanzia-



ria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2») ometta, per negligenza, di dare avviso scritto dell'appello proposto dall'Ufficio, presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, si viene in questo modo a frustrare la *ratio* dell'art. 53, comma 2, seconda parte, senza che ne consegua alcuna sanzione di inammissibilità.

Come sopra rilevato, la Corte costituzionale ha considerato congrua la previsione secondo cui non è inammissibile l'appello quando l'omissione sia addebitabile all'ufficiale giudiziario, in quanto «la natura pubblica dell'ufficio cui è affidato il compimento dell'atto e lo specifico dovere che gli è imposto dalla legge giustificano la mancata previsione di un effetto di decadenza (inammissibilità) correlato all'inosservanza del detto dovere».

La Corte di cassazione ha però affermato che i messi notificatori speciali che dipendono dall'amministrazione finanziaria debbono essere assimilati ai messi comunali e non ai messi di conciliazione o a quelli del giudice di pace, categorie, queste ultime, che dipendono dall'amministrazione giudiziaria (Cass., sez. 5, sentenza n. 2249/2005).

È stato inoltre ritenuto inammissibile, per difetto di notificazione, il ricorso per cassazione che «non è stato notificato per mezzo di un ufficiale giudiziario, o di un aiutante ufficiale, e neppure di un messo di conciliazione, ma a mezzo di un messo speciale dell'ufficio IVA (vale a dire del medesimo ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, e che compare nell'intestazione dell'atto con la formula "per quanto occorre possa", come ricorrente insieme all'Amministrazione finanziaria). Questi messi speciali degli uffici finanziari hanno potere di effettuare validamente notifiche — ove debitamente autorizzati ai sensi dell'art. 16, quarto comma, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sul contenzioso tributario — nell'ambito del procedimento speciale dinanzi alle commissioni tributarie, ma sono privi di qualsiasi potere notificatorio nell'ambito del procedimento per cassazione, anche se in materia tributaria, che è regolato esclusivamente dalle norme di carattere generale, ed in particolare dal codice di procedura civile» (cfr. Cass., sez. 5, 7 novembre 2005, n. 21516).

Nel momento in cui la Corte di cassazione (ordinanza n. 22639/2014) ha equiparato (ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 2, seconda parte decreto legislativo n. 546/1992) la notifica del messo notificatore, che, pur essendo inserito in un ufficio pubblico, è tuttavia organo di una delle parti del processo, a quella dell'ufficiale giudiziario, la residua previsione di inammissibilità dell'appello solo quando la omissione sia imputabile alla parte privata comporta la violazione del complesso delle norme costituzionali sopra menzionate (articoli 3, 24 e 111, comma 2, Cost.), non essendo conforme a Costituzione una disciplina processuale che tuteli il diritto di agire in giudizio ed il diritto di difesa in modo difforme con riferimento alle diverse parti del processo.

Né si può dire che la disparità di trattamento derivi non dalla norma, ma dalla interpretazione che ne ha dato la Corte di cassazione, quando ha escluso che la sanzione di inammissibilità sia applicabile nel caso di inadempienza imputabile al messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria. Questa Commissione infatti, al riguardo, non può che prendere atto dell'orientamento del giudice di legittimità, anche perché un mutamento di indirizzo appare difficilmente realizzabile, stante la intervenuta abrogazione integrale dell'art. 53, comma 2, seconda parte: la Corte di cassazione ha adottato l'interpretazione più restrittiva della norma in esame, equiparando all'ufficiale giudiziario altre figure che intervengono in sede di notificazione, ma ha con ciò determinato un trattamento di favore per la parte pubblica (non essendo sanzionate da inammissibilità le inadempienze riferibili ad un proprio organo, il messo notificatore ex art. 16, comma 4, decreto legislativo n. 546/1992), rispetto alla parte privata.

P. Q. M.

*La Commissione:*

*visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, seconda parte, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per violazione degli articoli 3, 24 e 111, comma 2, della Costituzione, dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Roma, 7 maggio 2015

*Il Giudice relatore: MAZZI*

*Il Presidente: LO SURDO*



N. 173

*Ordinanza del 30 gennaio 2015 emessa dal Consiglio di Stato  
sul ricorso proposto da Pro.Mo.Mar. Spa contro Comune di Scarlino ed altri*

**Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Strutture dedicate alla nautica da diporto - Rideterminazione del canone per la realizzazione e la gestione - Applicazione anche ai rapporti concessori in corso - Violazione del principio di uguaglianza per lesione del principio dell'affidamento - Lesione del principio di libertà d'iniziativa economica privata - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 128/2014 di inammissibilità di analoga questione, nonché alla sentenza n. 302/2010.**

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 252.
- Costituzione, artt. 3 e 41.

## IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE (SEZIONE SESTA)

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1592 del 2010, proposto dalla s.p.a. Pro.Mo.Mar, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Donato Gesmundo, Paolo Golini, Giovanni Calugi, con domicilio eletto presso Amerigo Cianti in Roma, v.le Giulio Cesare, 7;

Contro:

Comune di Scarlino, in persona del Sindaco in carica;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Capitaneria di Porto di Livorno, in persona del Ministro in carica; Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

Regione Toscana, in persona del Presidente in carica;

Per la riforma della sentenza del T.A.R. Toscana - Firenze: Sezione III n. 3856/2009, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Agenzia del Demanio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2015 il consigliere Maurizio Meschino e uditi per le parti l'avvocato Calugi e l'avvocato dello Stato Marrone;

1. La Pro. Mo. Mar, s.p.a., con i ricorsi n. 1776 del 2008 e n. 1433 del 2009, proposti al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, ha chiesto l'annullamento:


quanto al ricorso n. 1776 del 2008:

del decreto del 7 febbraio 2008 (successivamente conosciuto), con cui il Ministero dei trasporti - Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima interna (in seguito "Ministero") ha determinato nella misura annua di € 392.530,39 a decorrere dal 1° gennaio 2007 e di € 402.539,92 a decorrere dal 1° gennaio 2008, il canone relativo alla concessione demaniale marittima rilasciata alla detta società, con atto stipulato il 13 giugno 2001 (n. 466) approvato con d.m. 11 settembre 2001, per la costruzione e gestione per la durata di 50 anni di un porto turistico nel Comune di Scarlino; nonché di ogni atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso ed in particolare:

1) della circolare prot. 2007/7162/DAO del 21 febbraio 2007 dell'Agenzia del Demanio - Direzione area operativa;

2) della comunicazione del 9 marzo 2007 prot. n. 2007/9801, con cui la stessa Agenzia del Demanio ha trasmesso la predetta circolare alle Regioni;

3) della circolare prot. n. M\_TRA/DINFR/8155 del 9 agosto 2007 del Ministero;



4) della comunicazione prot. n. 11471/2008 del 1° luglio 2008, con cui il Responsabile del settore sviluppo e assetto del territorio del Comune di Scarlino ha chiesto alla Pro. Mo. Mar. di compilare e riconsegnare il modello allegato alla medesima comunicazione al fine di avviare l'istruttoria per la determinazione del canone relativo all'anno 2009 per la concessione demaniale n. 466 del 2001;

5) della lettera prot. n. 13155/2008 del 28 luglio 2008, con cui il Responsabile del servizio demanio e patrimonio del Comune di Scarlino ha comunicato alla Pro. Mo. Mar. la rideterminazione, ai sensi dei commi 251 e 252 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, del canone per la concessione demaniale n. 466/2001;

6) dell'ordine di introito per le seguenti somme: € 306.129,15 quale conguaglio per il 2007; € 313.935,44 quale conguaglio per il 2008; € 45.919,37 per l'imposta regionale sui canoni concessori per l'anno 2007; € 47.090,32 per l'imposta regionale sui canoni concessori per l'anno 2008 e ne ha chiesto l'immediato pagamento, nonché la modifica dell'importo della cauzione fissata nel minimo ad € 805.079,83.

Con motivi aggiunti depositati il 5 agosto 2009 è stato chiesto l'annullamento dell'esecuzione:

della lettera prot. n. 11604/2009 del 18 giugno 2009, con cui il Responsabile del servizio demanio e patrimonio del Comune di Scarlino, con riferimento alla concessione demaniale n. 466/2001 ha determinato il canone per l'anno 2009 nell'importo di € 424.679,62 ed ha comunicato alla Pro. Mo. Mar. "l'ordine di introito per: il canone demaniale relativo all'anno 2009, per l'importo di € 424.679,62 ...; l'imposta regionale ... relativa all'anno 2009, pari a € 63.701,95"; nonché ogni atto ad esso presupposto, consequenziale e comunque connesso.

quanto al ricorso n. 1433 del 2009:

della lettera prot. n. 11604/2009 del 18 giugno 2009, con cui il Responsabile del servizio demanio e patrimonio del Comune di Scarlino, con riferimento alla concessione demaniale n. 466/2001 ha determinato il canone per l'anno 2009 nell'importo di 424.679,62 ed ha comunicato alla Pro. Mo. Mar. "l'ordine di introito per: il canone demaniale relativo all'anno 2009, per l'importo di € 424.679,62 ...; l'imposta regionale ... relativa all'anno 2009, pari a € 63.701,95"; nonché ogni atto ad esso presupposto, consequenziale e comunque connesso ed in particolare degli atti impugnati con l'atto introduttivo r.g. n. 1776/2008 e quindi:

il decreto del 7 febbraio 2008, con cui il Ministero ha determinato il canone, relativo alla concessione demaniale marittima rilasciata alla ricorrente con il d.m. 11 settembre 2001;

la circolare prot. 2007/7162/DAO del 21 febbraio 2007 dell'Agenzia del Demanio - Direzione area operativa;

la comunicazione del 9 marzo 2007 prot. n. 2007/9801 con cui la stessa Agenzia del Demanio ha trasmesso la predetta circolare alle Regioni;

la circolare prot. n. M\_TRA /DINFR/8155 del 9 agosto 2007 del Ministero;

la comunicazione prot. n. 11471/2008 del 1° luglio 2008, con cui il Responsabile del Settore sviluppo e assetto del territorio del Comune di Scarlino ha chiesto alla Pro. Mo. Mar. di compilare e riconsegnare il modello allegato alla medesima comunicazione al fine di avviare l'istruttoria per la determinazione del canone relativo all'anno 2009 per la concessione demaniale n. 466 del 2001;

la lettera prot. n. 13155/2008 del 28 luglio 2008, con cui il Responsabile del servizio demanio e patrimonio del Comune di Scarlino ha comunicato alla Pro. Mo. Mar. la rideterminazione, ai sensi dei commi 251 e 252 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, del canone per la concessione demaniale n. 466/2001;

l'ordine di introito per le seguenti somme: € 306.129,15 quale conguaglio per il 2007; € 313.935,44 quale conguaglio per il 2008; € 45.919,37. per l'imposta regionale sui canoni concessori per l'anno 2007; € 47.090,32 per l'imposta regionale sui canoni concessori per l'anno 2008 e ne ha chiesto l'immediato pagamento, nonché la modifica dell'importo della cauzione fissata nel minimo ad € 805.079,83.

2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione terza, con la sentenza n. 3856 del 2009, riuniti i ricorsi, ha respinto il ricorso n. 1776 del 2008, e motivi aggiunti, e ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 1433 del 2009; ha condannato la società Pro. Mo. Mar. al pagamento delle spese del giudizio, da ripartire in parti uguali in favore delle Amministrazioni costituite, liquidate nel complesso in euro 4.000,00, oltre gli accessori di legge.

Nella sentenza si dichiara inammissibile il ricorso n. 1433 del 2009 poiché di contenuto identico a quanto dedotto con motivi aggiunti nel ricorso n. 1776 del 2008.

Si respinge quindi il ricorso n. 1776 del 2008 e motivi aggiunti ritenuta la giurisdizione sulla controversia del giudice amministrativo, affermando, in sintesi: che il provvedimento impugnato ha carattere vincolato poiché recante l'importo del nuovo canone in via meramente applicativa della normativa in materia che, in quanto riferita alle concessioni «nuove o rinnovate», non vi è dubbio si applichi alla concessione per cui è causa rilasciata prima del 2007 ma tuttora



in corso e destinata a durare in futuro (per circa 40 anni); che la detta normativa non è costituzionalmente illegittima poiché rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione dei parametri di calcolo dei canoni concessori che, in concreto, non appare esercitata in modo irragionevole.

3. Con il ricorso in epigrafe è stato chiesto l'annullamento della sentenza di primo grado, con domanda cautelare di sospensione dell'esecutività.

La domanda cautelare è stata accolta con l'ordinanza n. 1475 del 2010.

4. All'udienza del 13 gennaio 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. Per l'esame della controversia si richiama anzitutto che la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) con il comma 251 dell'art. 1 ha innovato i criteri per la determinazione dei canoni annui (di cui al decreto-legge n. 400 del 1993 convertito, con modificazioni, nella legge n. 494 del 1993) per le concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative", e che, con il comma 252 dello stesso articolo, ha disposto l'applicazione di tali criteri "a decorrere dal 1 gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto", venendo anche abrogata, con il comma 256, la precedente normativa sui canoni per le concessioni concernenti le dette strutture recata dall'art. 10, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. La Corte costituzionale si è pronunciata sulla normativa così disposta con la sentenza n. 302 del 2010 che ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità sollevata riguardo il comma 251 dell'art. 1 della legge.

Si è poi pronunciata sull'ordinanza di rimessione n. 2810 del 2012, con cui questo Consiglio ha sollevato la questione di costituzionalità del comma 252, dichiarandola inammissibile con la sentenza n. 128 del 2014, poiché non recante «indicazioni su scienziati ad una corretta ricostruzione del giudizio *a quo*, necessaria al fine di valutare tanto la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, quanto la non manifesta infondatezza della stessa», essendo stato omesso, per il primo profilo, "di descrivere la fattispecie concreta del rapporto concessorio" in questione, e non recando per il secondo "alcun riferimento al termine di inizio del rapporto concessorio e alla sua durata; alle condizioni economiche del rapporto alla misura degli investimenti effettuati dal concessionario; all'entità della variazione dei piani finanziari derivanti dall'applicazione dei nuovi canoni; all'esistenza di previsioni negoziali volte a disciplinare tali sopravvenienze. Queste carenze impediscono ogni apprezzamento in ordine all'impatto dei nuovi e maggiori canoni sulla convenienza economica dell'investimento.».

7. La Pro. Mo. Mar. s.p.a. (in seguito anche soltanto "appellante"), lamentato che la normativa introdotta con la legge n. 296 del 2006 ha comportato a suo carico l'aumento imprevedibile, repentino e non sostenibile del canone concessorio quale dapprima fissato nell'atto di concessione n. 466 del 2001 sulla base della normativa vigente *ratione temporis*, ha dedotto che l'art. 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006, a differenza del comma 251, non si applicherebbe ai rapporti concessori in corso, che restano regolati dalla concessione, anche in considerazione della circostanza che la realizzazione di strutture per la nautica da diporto comporta ingenti investimenti, sicché il canone è fissato dall'atto concessorio tenendo conto dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento.

Pertanto, non sarebbe rilevante per il caso di specie la giurisprudenza della Corte costituzionale, resa con riferimento al citato comma 251, ritenuto applicabile anche ai rapporti concessori in corso, dovendosi interpretare il comma 252 nel senso della inapplicabilità a tali rapporti. In via subordinata, se il comma è interpretato nel senso che si applica ai rapporti in corso, si chiede di sollevare incidente di costituzionalità.

8. Il Collegio ritiene che la questione di costituzionalità proposta dalla parte appellante sia rilevante e non manifestamente infondata, poiché la previsione di cui al comma 252, per cui le nuove misure dei canoni si applicano alle concessioni per la nautica da diporto "a decorrere dal 1° gennaio 2007", non distingue tra nuove concessioni e rapporti concessori in corso, lasciando intendere di trovare applicazione, come il precedente comma 251, anche alle concessioni in corso, come ritenuto dall'Amministrazione e dal primo giudice.

9. Per l'esame della rilevanza dell'applicazione della norma al giudizio in esame si descrive anzitutto la fattispecie concreta del rapporto concessorio per cui è causa, come richiesto nella sentenza della Corte costituzionale n. 128 del 2014.

10. La concessione (allegato n. 4 del fascicolo di primo grado), rilasciata alla società appellante con atto n. 466 del 2001:

ha per oggetto una "zona di demanio marittimo della superficie complessiva di mq 197.262 (di cui mq 181.773 di specchio acqueo e mq 15.489 a terra) situata nel Comune di Scarlino...allo scopo di costruire e gestire un porto turistico per la durata di anni 50 (cinquanta) a decorrere dal 29 giugno 1998";

dispone il pagamento di un canone "ad aggiornamento annuale ai sensi della vigente normativa ...pari a Euro 37.551 235 annui durante il periodo di durata dei lavori; ad Euro 75.102,439 annui dal termine dei lavori fino alla scadenza della concessione" (gli importi del canone sono dettagliati nell'art. 4 in relazione ai periodi precisando



che “decorrere dal 1 - gennaio 2001...sarà versato dal Concessionario all’Erario nelle forme previste dalla Legge. Detto Canone è determinato in base al Decreto del ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 343 in data 30 luglio 1998 e delle Circolari del predetto Dicastero — Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti n. 77 in data 17 dicembre 1998 e n. 88 in data 15 giugno 1999, con riferimento alle tavole vistate dall’Ufficio del Genio Civile delle opere Marittime con la citata nota n. 383 in data 2 febbraio 1999. L’importo del canone verrà aggiornato annualmente in base alle disposizioni di Legge.”);

non contiene clausole volte a disciplinare specificamente le sopravvenienze verificabili all’esito di aumenti dell’importo del canone quale fissato ai sensi dell’art. 4, ferma la già citata previsione dell’aggiornamento annuale del canone “in base alle disposizioni Legge”.

prevede che il concessionario dovrà ultimare l’esecuzione delle opere che è obbligato a costruire entro cinque anni dalla data del 29 giugno 1998 (articoli 2 e 3), con spesa prevista nel piano economico-finanziario (allegato F) per le opere a mare in Lire 20.728.997.397, pari a € 10.705.633, e per quelle a terra in Lire 45.499.037.651, pari a € 23.498.291,90, con la previsione di investimenti complessivi per Lire 94.310.035.048 pari a € 48.707.068;

stabilisce che alla cessazione della concessione, anche per rinuncia del concessionario, le opere erette, complete di tutti gli accessori e le pertinenze, resteranno “in assoluta proprietà dello Stato senza che al concessionario spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, ferma la facoltà da parte dell’Amministrazione di richiedere, ove lo ritenga opportuno, la demolizione delle opere erette e la riduzione in pristino stato, da farsi a cura e spese del concessionario, senza che ad esso competa compenso, indennizzo o rimborso di sorta.” (art. 10, comma 1);

11. La società appellante nella memoria depositata in giudizio il 12 dicembre 2014 indica in particolare che:

i lavori di realizzazione del porto sono stati “ultimati ed hanno superato l’importo complessivo stimato nel documento All. F Piano economico finanziario allegato alla concessione demaniale” (certificazione del progettista e direttore dei lavori del 2 dicembre 2014; doc. A depositato in secondo grado il 3 dicembre 2014);

il canone concessorio da essa dovuto a normativa previgente, fissato, sulla base dell’andamento degli indici Istat di cui alla stessa normativa, risultava con decorrenza dagli anni 2007, 2008 e 2009 negli importi, rispettivamente, di € 86.401,24, di € 88.604,48 e di € 93.477,73 mentre, in applicazione della normativa di cui alla legge n. 296 del 2006, è stato ricalcolato negli importi di Euro 392.530,39, di € 402.539,92 e di 424.679,62, con il conseguente aumento dell’imposta regionale per una somma pari a € 45.919,37 e € 47.090,32, e dell’importo della cauzione determinato nel minimo di € 805,079,83 (in atti gli impugnati provvedimenti del Comune di Scaglino, n. 13155 del 2008 e n. 11604 del 2009, e del Ministero del 7 febbraio 2008, recanti detti importi);

nei 50 anni di durata della concessione in applicazione della nuova normativa l’importo totale dei canoni a carico dell’appellante aumenterebbe da € 4.551.869,00 a € 19.066.289,00;


per cui, si conclude, visto il margine complessivo dell’iniziativa previsto nel piano economico-finanziario per € 10.942.154 (dati i costi di opere per € 48.707.068 e per oneri finanziari di € 3.253.678 e i ricavi per cessione di beni per € 56.875.849 e per beni messi a reddito per € 6.027.052), l’aumento degli importi del canone di cui qui si tratta, applicato negli anni 2007-2048, renderebbe il margine negati poiché pari a -8.124.134, che, tenendo conto del conseguente aumento dell’imposta regionale, risulterebbe pari a -12.578.872.

12. Il Collegio, considerato anche che i dati e le stime riportati non risultano contestati in atti dalle controparti, ritiene che da quanto sopra emergano elementi specifici, relativi alla concessione questione, sufficienti a dare conto della rilevanza dell’applicazione del comma 252 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 nel giudizio in esame.

13. Questa applicazione, in quanto riguardante anche le concessioni in corso alla data di entrata in vigore della legge 296 del 2007, presenta profili di incostituzionalità che il Collegio non ritiene manifestamente infondati.

14. A premessa delle relative considerazioni si condivide quanto prospettato nella precedente ordinanza di rimessione di questo Consiglio, n. 2810 del 2012, riguardo la sostanziale diversità tra le concessioni di cui al comma 251 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, oggetto della sentenza di rigetto della Corte costituzionale n. 302 del 2010, relative a interventi per finalità turistico -ricreative, e quelle di cui al comma 252, relative alla realizzazione e gestione di strutture per la nautica da diporto.

Questa diversità, veniva osservato, emerge in fatto, poiché le concessioni di cui al comma 251 sono in numero molto più elevato (riguardando soltanto piccole porzioni di spiagge), comportano di regola investimenti modesti a carico del concessionario, e sono state caratterizzate da una situazione fattuale generalizzata di canoni irrisori, su cui il legislatore è intervenuto nel 2006 per riallineare canone concessorio con i valori di mercato; quelle per la realizzazione e la gestione di strutture per la nautica da diporto sono in numero molto minore, essendo limitato il numero dei porti turistici, e richiedono investimenti ingenti per la realizzazione delle opere strutturali, che saranno poi acquisite gratuitamente dal demanio, nonché per l’impegno gestionale, tali da richiedere un piano di equilibrio economico-finanziario di lungo periodo; un piano nel cui ambito il criterio di fissazione dell’importo del canone, individuato all’atto della concessione, è elemento determinante definito tenendo conto della rilevanza degli investimenti.



15. A fronte di ciò, l'applicazione a queste concessioni della nuova previsione normativa di rideterminazione dei canoni demaniali con criteri diversi, comportanti rilevanti aumenti senza alcuna considerazione delle specifiche situazioni fattuali, senza tener conto della correlazione tra i canoni determinati dalle singole concessioni e gli investimenti effettuati dal concessionario, e senza escludere dal suo ambito quanto meno le concessioni che già contemplino canoni in linea con i prezzi di mercato, appare in contrasto con principi posti da disposizioni costituzionali.

16. In particolare la normativa in questione, applicata alle concessioni in corso, appare violare l'art. 3 della Costituzione per il duplice profilo del trattamento uguale di situazioni disuguali e della lesione del principio della sicurezza giuridica costitutivo di legittimo affidamento.

17. Il primo profilo emerge da quanto sopra indicato sulla sostanziale differenza esistente tra le concessioni di cui ai commi 251 e 252, in relazione all'immediata redditività dei minori investimenti richiesti nell'un caso e al più complesso quadro di lungo periodo per il calcolo di convenienza finanziaria, proprio del secondo; con la conseguente necessità di considerare questa differenza nella modifica della corrispondente normativa sull'importo in essere dei canoni in quanto elemento costitutivo del detto calcolo.

Al riguardo rileva anche che la normativa previgente era espressamente informata a criteri incentivanti la realizzazione delle strutture per la nautica da diporto, poiché prevedeva canoni di minore entità per le iniziative comportanti investimenti per la realizzazione di opere di difficile rimozione, venendo fissato il canone a metro quadrato in misura inversa alla maggiore rilevanza delle opere stesse (art. 10, comma 4, della legge n. 449 del 1997, e quindi art. 1, commi 1 e 3, del d.m. n. 343 del 1998), mentre tale criterio è stato superato con la normativa introdotta con la legge n. 296 del 2006, recante una maggiore misura del canone per le opere di difficile rimozione, proprie delle concessioni per la nautica da diporto più che di quelle per finalità turistico-ricreative.


18. Il principio del legittimo affidamento rileva dato l'affidamento ingenerato nei concessionari sulla stabilità dell'equilibrio economico-finanziario di lungo periodo impostato ex ante per le concessioni in oggetto; questo equilibrio è infatti sostanzialmente modificato nel momento in cui la nuova normativa viene ad incidere su concessioni già rilasciate, in corso e di lunga durata nel futuro, disponendo il rilevante e repentino aumento dell'importo dei canoni (l'aumento dei canoni disposto nel frattempo con i commi 21, 22 e 23 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003, rinviato fino alla legge finanziaria 2007, aveva riguardato le concessioni per finalità turistico-ricreative), nonché la loro maggiore misura per le opere di difficile rimozione.

Il principio appare specificamente leso nella specie per i profili trattati di recente dal giudice delle leggi con la sentenza n. 92 del 2013 (riguardante la normativa introdotta in materia di compensi da riconoscere ai custodi di veicoli sequestrati).

In questa pronuncia infatti è stato richiamato lo "specifico" affidamento in un fascio di situazioni (giuridiche ed economiche) iscritte in un rapporto convenzionale", nella specie stipulato iure privatorum, cui è corretto rapportare il regolamento dei rapporti propri della concessione di beni pubblici che, salvo specifiche e motivate posizioni di autotutela a favore della pubblica amministrazione, si pone come disciplina paritaria dei rispetti obblighi, in particolare in relazione al piano di equilibrio economico-finanziario che vi è incorporato.

Al riguardo la Corte costituzionale ha chiarito, con indirizzo che appare applicabile nella specie, che "L'affidamento appare giri, in altri termini, rivolto non tanto alle astratte norme regolative del rapporto, o alla relativa loro "sicurezza", quanto, piuttosto, al concreto contenuto dell'accordo e dei reciproci e specifici impegni assunti dalle parti al momento della stipula della convenzione di deposito: impegni sulla cui falsariga, come accade in ogni ordinaria dinamica contrattuale, si sono venuti a calibrare i rispettivi oneri di ordine anche economico, oltre che le corrispondenti aspettative", e che "Più che sul piano di una "astratta" ragionevolezza della volontà normativa, deve, dunque, ragionarsi, ai fini dell'odierno sindacato, sul terreno della ragionevolezza "complessiva" della "trasformazione" alla quale sono stati assoggettati i rapporti negoziali di cui alla disposizione intertemporale denunciata. Ed appare ovvio che tale ragionevolezza "complessiva" dovrà, a sua volta, essere apprezzata nel quadro di un altrettanto ragionevole temperamento degli interessi — tutti di rango costituzionale, comunque ancorabili al parametro di cui all'art. 3 Cost. — che risultano nella specie coinvolti: ad evitare che una generalizzata esigenza di contenimento della finanza pubblica possa risultare, sempre e comunque, e quasi pregiudizialmente, legittimata a determinare la compromissione di diritti maturati o la lesione di consolidate sfere di interessi, sia individuali, sia anche collettivi.»

Ed ha quindi concluso che «la disposizione retroattiva, specie quando determini effetti pregiudizievoli rispetto a diritti soggettivi «perfetti» che trovino la loro base in rapporti di durata di natura contrattuale o convenzionale — pubbliche o private che siano le parti contraenti — deve dunque essere assistita da una "causa" normativa adeguata: intendendosi per tale una funzione della norma che renda "accettabilmente" penalizzata la posizione del titolare del diritto compromesso attraverso "contropartite" intrinseche allo stesso disegno normativo e che valgano a bilanciare le posizioni delle parti.



A questa tematica si correla anche quanto già prospettato nell'ordinanza di questo Consiglio, n. 2810 del 2012, riguardo «alla irragionevole equiparazione delle concessioni in corso alle nuove», subendo i concessionari ante 2007 gli effetti repentini di una normativa fortemente incidente sui propri calcoli di convenienza che gli imprenditori richiedenti concessioni dopo il 2007 possono, contrario, adeguatamente ponderare.

19. Il Collegio condivide, infine, l'ulteriore valutazione sul contrasto della normativa in esame, in quanto applicata alle concessioni in corso-, anche rispetto all'art. 41 della Costituzione relativo alla libertà di iniziativa - economica, poiché recante l'effetto irragionevole di frustrare le scelte imprenditoriali modificando gli elementi costitutivi dei relativi rapporti contrattuali in essere.

20. Il Collegio ritiene pertanto rilevanti per il giudizio all'esame e non manifestamente infondate le sopra esposte questioni di costituzionalità, relative all'applicazione del comma 252 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 alle concessioni demaniali per la realizzazione e la gestione della nautica da diporto in corso alla data di entrata in vigore della legge.

21. Il giudizio è di conseguenza sospeso per la rimessione delle questioni suddette all'esame della Corte costituzionale e si dispone che, a cura della Segreteria, siano trasmessi alla Corte la presente ordinanza unitamente al ricorso di primo grado e ai successivi motivi aggiunti, alla sentenza del Tar e all'atto di appello e che la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

*P.Q.M.*

*Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe n. 1592 del 2010:*

a) *visti gli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006, in relazione agli articoli 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui si applica alle concessioni per la realizzazione e gestione delle infrastrutture per la nautica da diporto già rilasciate alla data della sua entrata in vigore, nei sensi di cui in motivazione;*

b) *dispone la sospensione del presente giudizio;*

c) *ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

d) *ordina che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;*

e) *riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e sulle spese.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2015, con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccharini, Presidente;

Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore;

Roberto Giovagnoli, Consigliere;

Roberta Vigotti, Consigliere;

Vincenzo Lopilato, Consigliere.

*Il Presidente:* BACCARINI

*L'estensore:* MESCHINO



## N. 174

*Ordinanza dell'8 aprile 2015 emessa dal Tribunale di Trento nel procedimento civile promosso da R.E. contro Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Trento*

**Stato civile - Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso - Possibilità subordinata alle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali della persona istante - Conseguente ritenuta necessità che quest'ultima si sottoponga previamente alla modificazione dei propri caratteri sessuali primari mediante intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo - Ingiustificata limitazione dell'esercizio del diritto della persona all'identità di genere (ossia di scegliere l'identità sessuale, femminile o maschile, cui sente di appartenere a prescindere dal dato biologico) - Violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) come interpretata dalla Corte di Strasburgo - Contrasto con la garanzia costituzionale dei diritti inviolabili della persona - Lesione del diritto di ognuno ad ottenere il riconoscimento della propria identità sessuale - Irragionevolezza - Compromissione del diritto alla salute (attesa l'invasività e pericolosità dei trattamenti sanitari per l'adeguamento del sesso "biologico").**

- Legge 14 aprile 1982, n. 164, art. 1, primo comma.
- Costituzione, artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU); Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 11 luglio 2002, n. 28.957 (*Christine Goodwin contro Regno Unito*).

## IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

## SEZIONE CIVILE

Composto dagli Ill.mi sigg.ri Magistrati:

dott. Roberto Beghini - presidente relatore;

dott. Giuseppe Barbato - giudice;

dott. Giuliana Segna - giudice;

Letti gli atti del proc. n. 5143/2013 RG, pronunzia la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla eccellentissima Corte costituzionale in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 14 aprile 1982, n. 164;

*1. La rilevanza della questione.*


La rilevanza della questione risiede nel fatto che, nel presente giudizio, la ricorrente, avente sesso anagrafico femminile, premesso di non avere figli e di aver non contratto matrimonio, ha chiesto a questo Tribunale la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 14 aprile 1982, n. 164, mediante ordine all'ufficiale di stato civile del comune di residenza, di modificare l'atto di nascita, nel senso che risulti quale genere quello maschile e quale prenome uno dello stesso tipo. Aggiunge di aver percepito, sin da quando aveva 14 anni, un'identità maschile, anche facendosi chiamare con un nome del genere. Precisa di essersi già sottoposta al trattamento con testosterone nonché a tutti gli interventi chirurgici demolitivi possibili per il genere biologico femminile, precisamente mastectomia bilaterale e isterectomia. Allega certificato medico da cui ella risulta "affetta" da "transsessualismo" [F 64.0 secondo ICD 9].

Il Procuratore della Repubblica è rimasto inizialmente contumace.

Con ordinanza del 19-20 agosto 2014, questo Tribunale ha disposto la sospensione impropria del presente giudizio, in attesa della decisione della assai simile questione di costituzionalità sollevata da questo stesso Collegio con ordinanza 19-20 agosto 2014 pronunciata nel proc. n. 1471/2013 (pendente tra altra parte ed il medesimo Procuratore della Repubblica).

Con ricorso in riassunzione depositato il 15 ottobre 2014, la ricorrente ha ora insistito nuovamente, previa revoca di detta ordinanza di sospensione impropria; per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.

All'udienza del 16 dicembre 2014, la causa è stata riservata per la decisione ed il pubblico ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento della predetta domanda giudiziale.



Delineato in tal modo l'oggetto del giudizio, questo Tribunale, richiamando qui la cit. ordinanza 19-20 agosto 2014 di rinnesione già pronunciata nel predetto proc. 1471/2013, evidenzia che la rilevanza della nuova questione di costituzionalità che ora viene sollevata, risiede nel fatto che anche in questo caso la domanda giudiziale deve essere decisa sulla base del cit. art. 1, primo comma, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (come modificato dall'art. 110, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), in virtù del quale, come noto «la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali».

Dal tenore letterale della norma, emerge che la rettificazione può aver luogo solo previa modificazione dei caratteri sessuali, per tali dovendosi necessariamente intendere i caratteri sessuali primari (vale a dire l'apparato genitale, in base all'esame del quale, al momento della nascita, si è soliti individuare il sesso della persona). In assenza della modificazione dei caratteri sessuali primari, la rettificazione non può aver luogo.

È ben vero infatti che l'art. 31, comma quarto, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, prevedendo che «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato», ammette che il trattamento medico-chirurgico possa essere solo eventuale (come lascia intendere l'avverbio «quando»); ma ciò non già perché possa ottenersi la rettificazione di attribuzione di sesso a prescindere dall'adeguamento dei caratteri sessuali primari, bensì solo perché possono esservi casi concreti nei quali i caratteri sessuali primari risultano già modificati (ad esempio, in caso di intervento già praticato all'estero o per ragioni congenite). Se così non fosse, non si comprenderebbe l'espressione «a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali», di cui al cit. art. 1, primo comma, della legge 14 aprile 1982, n. 164. Se il legislatore avesse inteso consentire alla persona la rettificazione di attribuzione di sesso a prescindere dalla modificazione dei suoi caratteri sessuali primari, non avrebbe menzionato tale modificazione nella parte finale della norma in esame. Il suo tenore letterale sarebbe stato diverso, verosimilmente uguale a «la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita», senza alcun riferimento alla modificazione dei caratteri sessuali della persona.

Il legislatore del 1982 ha dunque richiesto che vi sia piena corrispondenza tra gli organi sessuali primari della persona, e la nuova identità sessuale a costei attribuita dall'autorità giudiziaria.

Il cit. art. 1, primo comma, della legge 14 aprile 1982, n. 164, esclude che sia ammessa la rettificazione di attribuzione di sesso, in assenza della modificazione dei caratteri sessuali primari della persona (modificazioni che possono essere congenite, fortuite o realizzate mediante intervento medico-chirurgico). Il tenore letterale della norma, non consente alcun'altra interpretazione.

Sia pure con una certa riluttanza, il Collegio ricorda che talune interpretazioni ritengono sufficienti le terapie ormonali; altre richiedono interventi sulle masse muscolari, sulla laringe, oppure sulle mammelle; altre ancora esigono l'asportazione completa di entrambi i testicoli. Tali interpretazioni, tuttavia, non sembrano trovare alcun sostegno nel diritto positivo, atteso che il cit. art. 1, primo comma, della legge 14 aprile 1982, n. 164, non prevede alcuna ipotesi e/o distinzione del genere (e sotto tale profilo, l'assoluta genericità-indeterminatezza della nozione di «modificazione di caratteri sessuali», sembra confliggere con l'art. 3 Cost.). Dette interpretazioni appaiono inoltre meno persuasive di quello che — a prima vista — si potrebbe pensare, perché «accontentandosi» di terapie o interventi chirurgici meno invasivi, finiscono per ritenerli comunque necessari, evitando di affrontare il problema di fondo sotteso alla materia, vale a dire l'esistenza o meno del diritto di ogni persona alla propria identità sessuale, a prescindere da qualsivoglia terapia o intervento chirurgico, sia pure non troppo invasivo (ammesso che ne possa esistere qualcuno).

La lettera del cit. art. 1, primo comma, della legge 14 aprile 1982, n. 164, non precisa in che cosa consistano le modificazioni dei caratteri sessuali necessarie per ottenere la rettificazione dell'attribuzione di sesso, sicché pare ragionevole ritenere che alcuna distinzione possa essere neppure effettuata dall'interprete circa tali modificazioni. Il legislatore sembra allora esigere che l'aspetto esteriore del soggetto che chiede la rettificazione, sia — almeno apparentemente — il più possibile anatomicamente uguale a quello del diverso genere sessuale al quale chiede di appartenere. Come perspicacemente evidenziato dal Tribunale di Potenza nella sentenza n. 157 del 20 febbraio 2015, richiedendo la modificazione dei caratteri sessuali, la norma intende attribuire rilevanza alla percezione esterna dell'identità sessuale da parte dei terzi nella sfera sociale, apparendo prevalente «la considerazione del sesso anatomico (tale risultante per conformazione naturale o per adeguamento chirurgico), che porta — ad esempio — la persona ad essere scelta come partner maschile o femminile secondo l'orientamento di un terzo. E tanto vale a maggior ragione quando vengono in rilievo le risultanze degli atti dello stato civile che, proprio in ragione della loro funzione pubblicitaria a garanzia dei diritti dei terzi, non possono registrare un dato soggettivo in luogo di un dato oggettivo, documentando la realtà psicologica a preferenza della realtà biologica, la psicosessualità a discapito del sesso anatomico, l'identità di genere al posto dell'identità sessuale (in senso stretto)».



La norma pare quindi richiedere interventi non solo «demolitivi», ma anche «ricostruttivi», al fine di rendere la conformazione anatomica della persona il più possibile esteriormente corrispondente a quella del diverso sesso da attribuire anagraficamente. Ad avviso di questo Tribunale, dall'assoluto assordante silenzio normativa, nessun'altra interpretazione — costituzionalmente orientata — sembra possibile.

Nella fattispecie concreta, allora, il Collegio dovrebbe rigettare la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso proposta dalla ricorrente, in quanto, come accennato, ella si è sottoposta a trattamento con testosterone nonché agli interventi chirurgici demolitivi (precisamente mastectomia bilaterale e isterectomia), ma non all'intervento chirurgico ricostruttivo dell'organo genitale maschile.

Di qui la rilevanza della questione di costituzionalità del cit. art. 1, primo comma, della legge 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali della persona istante (dovendosi interpretare la norma nel senso che essa impone modificazioni anche ricostruttive).

## 2. La non manifesta infondatezza.

Ritiene il Collegio che l'inciso «a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali», di cui al cit. art. 1, primo comma, della legge 14 aprile 1982, n. 164, richiedendo interventi chirurgici anche ricostruttivi, si ponga in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost. (l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di seguito CEDU).

Per una esaustiva comprensione della fattispecie, può essere utile premettere che, come di recente evidenziato dalla dottrina, ogni persona ha un sesso «anagrafico» attribuitogli al momento della nascita in base a un esame morfologico degli organi genitali. In questo modo, il sesso anagrafico viene fatto coincidere col sesso «biologico». Tuttavia, se per la maggior parte degli individui tale attribuzione rispecchia fedelmente tutte le componenti sessuali, facendo così coincidere il sesso «legale» con quello reale, possono verificarsi ipotesi nelle quali questa coincidenza non sussiste. In questi casi, il sesso attribuito anagraficamente, diventa una mera finzione, perché la componente psicologica si discosta dal dato biologico. Quando ciò avviene, si manifestano le molteplici componenti della sessualità umana, la quale è al contempo genetica, fenotipica, endocrinica, psicologica, culturale e sociale. Il dato fondamentale non è più il sesso biologico o anagrafico, ma il genere, che si può definire quale «variabile socio-culturale», vale a dire «qualità della persona in base alla quale della stessa si può dire che è maschile o femminile». Il genere può discostarsi dal sesso biologico e cambiare col tempo in varie declinazioni e direzioni, nel qual caso si può parlare di «espressione» o «ruolo» di genere. Quando vi è una «percezione» di non collimazione tra il genere assegnato alla nascita (sulla base del sesso «biologico») e il genere cui la persona acquista la consapevolezza di appartenere, tale mutamento opera sul piano dell'identità di genere. Nel passato, la medicina riteneva che ogni dissociazione tra il sesso e il genere, configurasse una vera e propria patologia (il c.d. «disturbo dell'identità di genere», *DIG*), risolvibile solo attraverso il mutamento, verso il sesso opposto, di tutto ciò che era possibile cambiare. Attraverso la c.d. «triadic therapy», infatti, alla persona veniva chiesto di portare a conclusione un processo in tre fasi: un'esperienza reale nel ruolo del sesso desiderato, il trattamento ormonale e la riassegnazione chirurgica dei caratteri sessuali (cd. *RCS*). Solo chi completava tutti e tre questi steps, poteva considerarsi «guarito» e dunque ammesso tra i soggetti meritevoli di considerazione come persone del sesso opposto.

Il cit. art. 1, primo comma, della legge 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alla intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona istante, richiedendo interventi chirurgici anche ricostruttivi, costituisce la piena e matura espressione di tale mentalità.

L'imposizione di un determinato trattamento medico, sia esso ormonale ovvero di *RCS*, costituisce tuttavia una grave ed inammissibile limitazione al riconoscimento del diritto all'identità di genere (maschile o femminile). Infatti, il fine del raggiungimento dello stato di benessere psico-fisico della persona, al quale tende il riconoscimento sociale, è la rettificazione di attribuzione di sesso, e non la riassegnazione sessuale sul piano anatomico (dalla persona non sempre voluta). In altra prospettiva, al fine di identificare una persona come femmina o maschio, non si procede ad un esame dei suoi organi genitali — atto che costituirebbe una grave intromissione nella vita privata della persona — bensì dei suoi documenti. Ne deriva che il trattamento clinico non influisce, sotto un profilo generale, sul riconoscimento sociale nella stessa misura nella quale vi contribuisce, invece, il mutamento di sesso anagrafico. Va poi evidenziato che, come riferisce la scienza medica, sia il trattamento ormonale sia la *RCS*, sono — notoriamente — molto rischiosi per la salute umana. La transizione da donna a uomo (c.d. *Female to Male*, *F2M*) comporta ipercoagulabilità del sangue con rischio di embolia polmonare, infertilità, aumento di peso, patologie epatiche e labilità emotiva; la transizione opposta (*Male to Female*, *M2F*), può portare a infertilità, acne e malattie cardiovascolari. Non può nemmeno trascurarsi che vanno in ogni caso considerate anche le preesistenti condizioni di salute della persona, le quali potrebbero scongiurare ogni tipo di intervento chirurgico, con la conseguenza che, in casi del genere, ella non potrebbe mai ottenere la rettificazione dell'attribuzione di sesso (se non a completo discapito della propria salute).



Ciò evidenziato in punto di fatto, è noto che l'art. 8 della CEDU sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, prevedendo che «ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui». Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto all'identità sessuale (*rectius*, diritto all'identità di genere), rientra a pieno titolo nella tutela prevista dal cit. art. 8 della CEDU. Ad esempio, nella sentenza 11 luglio 2002, n. 28.957 (Christine Goodwin contro Regno Unito), la Corte ha affermato che «77. Occorre anche riconoscere che può sussistere un grave pregiudizio alla vita privata quando il diritto nazionale è incompatibile con un aspetto importante dell'identità personale (v., *mutatis mutandis*, la sentenza 22 ottobre 1981 nel caso Dudgeon contro Regno Unito, serie A n. 45, par. 41). La tensione e lo squilibrio emotivo provocati dalla divergenza tra il ruolo ricoperto nella società da un transessuale operato e la condizione imposta dal diritto che rifiuta di riconoscerne il mutamento di sesso non possono essere considerati, a giudizio della Corte, un inconveniente di secondaria importanza discendente da una formalità. Vi è conflitto tra la realtà sociale e il diritto che pone il transessuale in una situazione anomala, suscitandogli sensazioni di vulnerabilità, di umiliazione e di angoscia». Nella medesima sentenza, la Corte ha anche evidenziato che «90. Ciò posto, la dignità e la libertà dell'uomo costituiscono il nocciolo della Convenzione. In particolare, nel contesto dell'art. 8 della Convenzione, dove la nozione di autonomia personale riflette un importante principio sotteso all'interpretazione delle garanzie di tale disposizione, la sfera personale di ciascun individuo è protetta, compreso il diritto per ciascuno di decidere i particolari della propria identità di essere umano (vedi, specialmente, la sentenza 29 aprile 2002 nel caso Pretty c. Regno Unito, ricorso n. 2346/02, par. 62). Nel XXI secolo, la facoltà per i transessuali di godere pienamente, al pari dei loro concittadini, del diritto allo sviluppo personale e all'integrità fisica e morale, non può essere considerata una questione controversa che richiede del tempo per poter comprendere più chiaramente i problemi in gioco».

Come noto, per giurisprudenza costante, la contrarietà di una norma interna alla CEDU, dà luogo ad un incidente di costituzionalità con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. (v. Corte cost. nn. 348 e 349 del 2007, nn. 311 e 317 del 2009, n. 93 del 2010, nn. 1, 113, 236 e 303 del 2011, e nn. 15 e 78 del 2012).

Passando quindi alla Costituzione italiana, il suo art. 2 sancisce il fondamentale principio secondo cui «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo», ed eleva «a regola fondamentale dello Stato, per tutto quanto attiene ai rapporti tra la collettività e i singoli, il riconoscimento di quei diritti che formano patrimonio irretirabile della persona umana [e che...] appartengono all'uomo inteso come essere libero» (v. sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 1956): diritti che, stante il loro «carattere fondante rispetto al sistema democratico voluto dal costituente» (v. Corte cost. n. 366 del 1991), non possono «essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali» (v. Corte cost. n. 1146 del 1988), perché «appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana».

Nell'alveo dei diritti inviolabili la Corte costituzionale ha ricondotto sia «il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenere aspetto e fattore di svolgimento della personalità», che gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscere «per dovere di solidarietà sociale» (v. Corte cost. n. 161 del 1985); sia il diritto alla libertà sessuale, poiché, «essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto» (v. Corte cost. n. 561 del 1987).

Anche l'art. 2 Cost., come il cit. art. 8 CEDU, riconosce e tutela il diritto all'identità sessuale (*rectius*, diritto all'identità di genere), nel senso che ogni persona ha il diritto di scegliere la propria identità sessuale, femminile o maschile, a prescindere dal dato biologico.

Il sospetto di incostituzionalità del cit. art. 1, primo comma, della legge 14 aprile 1982, n. 164, sorge in quanto, tale norma, pur riconoscendo il diritto della persona di scegliere la propria identità sessuale, femminile o maschile, subordina l'esercizio di tale diritto alla modificazione dei propri caratteri sessuali primari (da effettuarsi tramite intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo).

Ad avviso di questo Tribunale, subordinando il diritto di scegliere la propria identità sessuale alla modificazione dei propri caratteri sessuali primari da effettuarsi tramite un doloroso e pericoloso intervento chirurgico sia demolitivo che ricostruttivo, si finisce col pregiudicare irrimediabilmente l'esercizio del diritto stesso, vanificandolo integralmente, considerando anche che le condizioni di salute della persona potrebbero scongiurare ogni terapia ed intervento chirurgico, con la conseguenza che in casi del genere la persona, senza alcuna colpa, non potrebbe mai ottenere la rettificazione dell'attribuzione di sesso.

Pare evidente il conflitto tra il diritto individuale all'identità sessuale (e la relativa autodeterminazione), e l'imposizione del requisito della modifica dei caratteri sessuali primari, necessario per ottenere la rettificazione dell'attribuzione di sesso.



La concezione per cui al fine di vedersi riconosciuto il proprio diritto all'identità sessuale, una persona debba — per forza — sottoporsi a trattamenti chirurgici altamente invasivi, tali da mettere in pericolo la propria salute, confligge insanabilmente sia con il cita art. 8 CEDU, sia con l'art. 2 Cost., i quali entrambi, come visto, consentono incondizionatamente ad ogni soggetto di vedersi riconosciuta la propria identità sessuale. Detta concezione confligge anche con l'art. 32 Cost., poiché, al fine dell'esercizio di un proprio diritto fondamentale (quale il diritto all'identità sessuale), impone al soggetto di sottoporsi ad un trattamento chirurgico, del tutto non pertinente né necessario al fine del libero esercizio del diritto in esame. Imporre al soggetto di sottoporsi ad un trattamento chirurgico o sanitario doloroso e pericoloso per la propria salute, equivale a vanificare o rendere comunque eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto alla propria identità sessuale. Considerando che i citt. art. 8 CEDU e art. 2 Cost. tutelano la ricongiunzione dell'individuo con il proprio genere quale risultato del procedimento di rettificazione, non può non riconoscersi che — come ha fatto da tempo anche la scienza medica — la modificazioni dei caratteri sessuali primari non sempre è necessaria e che, anzi, alla luce dei diritti «in gioco», la persona deve avere il diritto di rifiutarla. A questo Tribunale sembra che non vi sia ragionevolezza né logicità nel condizionare il riconoscimento del diritto della personalità in esame, ad un incommensurabile prezzo per la salute della persona (artt. 3 e 32 Cost.). Il Collegio si rende conto delle conseguenze pratiche che comporterebbe una declaratoria di incostituzionalità (nel senso che, allora, l'esame «estriore» della persona, sarebbe idoneo a rilevare il suo sesso); ma ciò, a ben osservare, non può ragionevolmente suscitare alcuna perplessità, perché in un paese civile l'identità sessuale viene accertata tramite i documenti di identità e non certo per mezzo di un'ispezione corporale. Una volta che lo Stato riconosce il diritto della persona a cambiare il proprio sesso anagrafico (ciò che indubbiamente ha fatto la cit. legge 14 aprile 1982, n. 164), subordinare l'esercizio di tale diritto alla sottoposizione della persona a dolorosissimi e pericolosissimi trattamenti sanitari, significa pretendere da lei di commettere un atto di violenza sul proprio corpo. Una volta riconosciuto che il diritto alla rettificazione dell'attribuzione di sesso, costituisce un vero e proprio diritto della personalità, non sembra consentito al legislatore ordinario subordinarlo a restrizioni tali da pregiudicarne gravemente l'esercizio, fino a vanificarlo.

Tali concetti sono stati ribaditi dal Parlamento europeo nella risoluzione del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale di diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia. Al punto n. 163, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione e l'OMS ad eliminare i disturbi dell'identità di genere dall'elenco dei disturbi mentali e comportamentali, auspicando altresì l'intensificazione degli sforzi per porre fine alla patologizzazione delle identità transgender. Al successivo n. 164, il Parlamento medesimo ha accolto con favore il crescente sostegno politico per la messa al bando della sterilizzazione quale requisito per il riconoscimento giuridico del genere, come espresso dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, condividendo il punto di vista secondo cui tali requisiti dovrebbero essere trattati e perseguiti come una violazione del diritto all'integrità fisica nonché della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti.

*P.Q.M.*

*Il Tribunale ordinario di Trento, sezione civile, revoca l'ordinanza 19-20 agosto 2014.*

*Visto l'art. 134 Cost., e gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1957, n. 87,*

*dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alla intervenuta modificazioni dei caratteri sessuali primari della persona istante, mediante intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo, con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost.*

*Dispone la immediata trasmissione degli atti e della presente ordinanza, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni, alla eccellentissima Corte costituzionale e sospende il giudizio.*

*Manda la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la sua comunicazione al Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Trento, 8 aprile 2015

*Il Presidente estensore: DOTT. ROBERTO BEGHINI*



## N. 175

*Ordinanza del 1° dicembre 2014 emessa dal Tribunale di Napoli nei procedimenti civili riuniti promossi da Improta Giovanni, Giustino Pietro e Fusco Vincenzo contro Regione Campania ed INPS*

**Impiego pubblico - Norme della Regione Campania - Personale assunto dalla Regione Campania ai sensi delle leggi regionali 6 febbraio 1990, n. 4, 24 febbraio 1990, n. 8 e 15 gennaio 1991, n. 1 - Previsione che il periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza, antecedentemente all'immissione nei ruoli speciali regionali, è riconosciuto ai soli fini giuridici - Previsione che gli oneri contributivi derivanti dalla valorizzazione del periodo stesso, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, sono ad esclusivo carico dei diretti interessati e versati per il tramite dell'amministrazione regionale - Violazione del principio di copertura finanziaria - Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di previdenza sociale.**

- Legge della Regione Campania 22 (*recte*:19) gennaio 2007, n. 1, art. 19, commi 2 e 5.
- Costituzione, artt. 81, comma terzo, e 117, comma secondo, lett. o).

## TRIBUNALE DI NAPOLI

## SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro — dott. Maria Chiodi — alla udienza di discussione dell'1.12.2014 pronunzia ordinanza nella causa iscritta al n. 15129 (+ 15130 + 15131) del Ruolo Gen. dell'anno 2013 tra Improta Giovanni, Giustino Pietro e Fusco Vincenzo, rappresentati e difesi in virtù di mandato a margine dei ricorsi introduttivi dall'avv. Massimo Velli, ricorrenti, e Regione Campania — in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale — rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti dall'avv. Alba Di Lascio, resistente, nonché Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) — quale successore *ex lege* dell'INPDAP — in persona del legale rappresentante *pro tempore* — rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'avv. Marina Savastano, chiamato in causa.

Oggetto: questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della Legge regionale Campania n. 1 del 22.01.2007.


Il Giudice rilevato che con ricorsi depositati in data 10.05.2013 i ricorrenti, in epigrafe indicati, hanno adito questa Giustizia chiedendo, per quanto in tal sede rileva, che fosse dichiarata la omissione contributiva della Regione Campania — Giunta Regionale per gli anni antecedenti alla immissione nei ruoli regionali, avvenuta in data 18.04.1990 (in attuazione della Legge Regionale n. 4 del 6.02.1990);

Considerato che — incontrovertibile la natura «convenzionale» del servizio pre ruolo reso da essi ricorrenti (doc. 1 prod. ric. in mancanza, tra l'altro, di una procedura concorsuale di assunzione nel pubblico impiego) e, comunque, al di fuori dell'attività istituzionale della Giunta Regionale (ovvero per gli interventi di ricostruzione post sismici finanziati con fondi statali) — la pretesa di cui è causa non potrebbe che fondarsi, in diritto, sulla previsione dell'art. 19 della Legge Regionale Campania n. 1 del 22.01.2007 che, al comma 2, dispone «in applicazione del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, art. 3, comma 3, al personale assunto ai sensi delle leggi regionali 6 febbraio 1990, n. 4, 24 febbraio 1990, n. 8 e 15 gennaio 1991, n. 1, il periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza, antecedentemente culla immissione nei ruoli speciali regionali, è riconosciuto ai soli fini giuridici» ed al comma 5 prevede che «gli oneri contributivi, derivanti dalla richiesta di valorizzazione del periodo indicato dal comma 2 ai fini dei trattamenti di quiescenza e previdenza, sono ad esclusivo carico dei diretti interessati»;

Ritenuta, per i rilievi che precedono, la «rilevanza» della norma in oggetto ai fini della definizione del giudizio, avendo gli attuali ricorrenti ottenuto il riconoscimento «ai fini giuridici» del servizio pre ruolo (doc. 5, 4 e 6 delle produzioni di ciascun ricorrente), in tal sede lamentandosi della ascrivibilità a proprio carico del relativo onere contributivo;

Rilevato, tra l'altro, che la domanda di cui è causa non può che ritenersi fondata sulla previsione normativa oggetto di censura, essendo la stessa la sola idonea a radicare la competenza del Giudice Ordinario, essendo stato il servizio pre ruolo reso in epoca antecedente al 30.06.1998 (che, come è noto, ha attribuito al Giudice del lavoro la competenza sulle questioni relative al rapporto di pubblico impiego);

Ritenuta, altresì, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale per essere le disposizioni di cui all'art. 19 comma 2 e 5 della Legge regionale Campania in contrasto con le disposizioni dell'art. 117 comma 2 lettera o) e dell' art. 81 comma 3 della Costituzione;



Rilevata, sul punto, la assoluta inconferenza del richiamo operato dal comma 2 del cit. art. 19 alla disposizione dell'art. 3 comma 3 del d.lgs. n. 354/1999, che — limitandosi a disciplinare il rientro, presso le amministrazioni di appartenenza, del personale dipendente operante in regime di distacco presso le strutture commissariali governative alla data del 7.08.1997 — alcuna attinenza pare avere con il riconoscimento, ai fini giuridici, del servizio pre ruolo effettuato nella norma in tal sede censurata;

Ritenuto, pertanto, che tale riconoscimento, con la conseguenti ripercussioni sui trattamenti di quiescenza e di previdenza (comma 5), sia in contrasto con la riserva, in via esclusiva, della legislazione Statale in materia di previdenza sociale, siccome risolvendosi in una facoltà di riscatto degli anni di servizio pre ruolo, incidente sulla liquidazione del trattamento di pensione;

Ritenuto, altresì, che la incidenza del riconoscimento giuridico del servizio pre ruolo sulla determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza avrebbe imposto una indicazione della spesa complessiva e delle risorse finanziarie cui fronteggiare i conseguenti oneri economici;

Considerata, sul punto, la assoluta irrilevanza, al fine che ci occupa, della disposizione dettata dal comma 8 del cit. art. 19 (a norma del quale gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sulle economie di cui all'articolo 18, comma 10»), siccome riferentesi alla incidenza sui fondi di comparto e di dirigenza delle indennità corrisposte all'esito della (diversa) procedura di esodo incentivato;

Ritenuta, pertanto, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.

*P.Q.M.*

*Sollewa questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 comma 2 e 5 della Legge regionale Campania n. 1 del 22.01.2007 per violazione dell'art. 117 comma 2 lettera o) e dell'art. 81 comma 3 della Costituzione.*

*Sospende il presente giudizio e dispone la immediata trasmissione degli atti presso la Corte Costituzionale.*

*Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga comunicata al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente del Consiglio Regionale.*

Napoli, 1° dicembre 2014

*Il Giudice del lavoro: DOTT. MARIA CHIODI*

15C00254

N. 176

*Ordinanza del 20 aprile 2015 emessa dal Magistrato di sorveglianza di Padova sull'istanza proposta da C.G.*

**Ordinamento penitenziario - Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati - Mancata previsione dell'applicabilità del ristoro economico previsto dall'art. 35-ter, comma 2, O.P. ai condannati alla pena dell'ergastolo che abbiano già scontato una frazione di pena che renda ammissibile la liberazione condizionale - Mancata previsione di un effettivo rimedio compensativo nei confronti del condannato alla pena dell'ergastolo - Irragionevole disparità di trattamento tra detenuti temporanei e perpetui - Compressione dell'effettività della tutela giurisdizionale - Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, con specifico riferimento all'art. 3 CEDU e nell'interpretazione della Corte di Strasburgo di "trattamento inumano o degradante" - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-ter, inserito dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117.
- Costituzione, artt. 3, 24, 27, comma terzo, e 117, primo comma, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.



## IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza avanzata da C. G. nato a Niscemi (CL) il 31 gennaio 1957 detenuto nella Casa di reclusione di Padova in esecuzione della pena dell'ergastolo determinata con provvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte d'Appello di Catania del 2 ottobre 2007;

Sentite le conclusioni del pubblico ministero e della difesa, all'esito della procedura prevista dall'art. 35-ter o.p., quale introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 117 ed a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 marzo 2015, ha emesso la seguente ordinanza.

*Ritenuto in fatto*

Con reclamo pervenuto all'ufficio in data 12 agosto 2014, e successivamente integrato il 14 novembre 2014, il detenuto in epigrafe proponeva istanza ai sensi dell'art. 35-ter o. p. per la violazione dell'art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo asserendo di aver subito, dalla data della sua detenzione in vari istituti italiani, una restrizione dello spazio disponibile nella cella al di sotto dei 3 mq essendo stato costretto a condividere la cella con altri detenuti. Chiedeva pertanto, in ragione della violazione complessiva dei diritti subita durante la detenzione ed a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena di un giorno per ogni 10 di pregiudizio sofferto in relazione al periodo detentivo.

Va precisato che la pena in espiazione riguarda vari periodi detentivi a partire dalla data dell'arresto (1° giugno 1986) in relazione al reato di omicidio per il quale il reclamante è stato condannato alla pena dell'ergastolo con sentenza 1° dicembre 1988 della Corte d'Appello di Catania. Le pene detentive relative ad un'ulteriore condanna (anni 4 e mesi 6 per l'art. 74 e 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90) sono confluite nella pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni 1 (quest'ultimo espiato dal 28 maggio 2003 al 28 novembre 2003 e dal 20 gennaio 2005 al 20 luglio 2005). Nonostante alcune successive interruzioni (anche per differimento della pena per complessivi anni 1 mesi 6 e giorni 20) il periodo in valutazione copre dunque l'intera condanna all'ergastolo poi confluita nel cumulo oggi in esecuzione, sebbene l'interessato abbia limitato la domanda risarcitoria soltanto ad alcuni istituti in cui è stato ristretto: Ragusa, Enna, Noto, Favignana, Lecce, Caltagirone, Sulmona, Vasto, Augusta, Spoleto e Padova.

All'esito della complessa istruttoria, resa difficoltosa soprattutto dal fatto che i periodi detentivi sono perlopiù remoti nel tempo e lo stato degli istituti si è notevolmente modificato da allora, si è soltanto potuto accertare fino ad oggi che durante la detenzione nel carcere di Augusta, in cui il detenuto è stato ristretto con altri 2 compagni disponendo di uno spazio *pro capite* di soli mq 2,79, egli ha subito certamente un trattamento disumano e degradante, alla stregua dei criteri indicati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, per complessivi giorni 384 (in vari, alternati, periodi compresi tra il 10 giugno 2007 e il 20 maggio 2010, come indicato nella nota del predetto istituto datata 7 gennaio 2015).

Altresì, allorché era detenuto presso il carcere di Caltagirone, nei periodi in cui ha condiviso la cella dapprima con 13 detenuti indi con altri 7 (dal 22 marzo 1992 al 23 marzo 1992 e dal 24 marzo 1992 all'11 aprile 1992), ha avuto a disposizione uno spazio minimo di mq 2,86 nel primo caso e di mq 2,82 nel secondo, per un totale di giorni 19 (*cf.* nota della Casa circondariale di Caltagirone del 19 febbraio 2015).

Infine, nella Casa di reclusione di Padova, ove attualmente si trova, egli ha subito un analogo trattamento per un giorno soltanto (il 25 febbraio 2014) allorché ha condiviso la cella con altri due detenuti, disponendo perciò di mq 2,85 (*cf.* nota della Casa di reclusione di Padova del 17 gennaio 2015).

In ordine alla misurazione dello spazio vivibile, il criterio di misurazione qui adottato esclude dalla superficie utile sia i locali adibiti a servizi igienici sia quegli arredi che, per essere inamovibili, sottraggono alla persona un effettivo spazio utilizzabile.

Lo spazio della cella va infatti, a giudizio dello scrivente, ridotto a causa dell'ingombro costituito dalla presenza di vario mobilio: si tratta nel caso di specie (per quanto qui interessa) degli armadi, grossomodo per complessivi mq. 0,54, che riducono lo spazio effettivamente disponibile ad un limite sempre inferiore, nei casi considerati, a quello «vitale» di 3 mq. come fissato dalla Corte europea.

Com'è noto la Corte di Strasburgo ha ritenuto che il parametro dei 3 mq. debba essere ritenuto il minimo consentito al di sotto del quale si avrebbe violazione «flagrante» dell'art. 3 della Convenzione e dunque, per ciò solo, «trattamento disumano e degradante», indipendentemente dalle altre condizioni di vita detentiva (afferenti in particolare le



ore d'aria disponibili o le ore di socialità, l'apertura delle porte della cella, la quantità di luce e aria dalle finestre, il regime trattamentale effettivamente praticato in istituto). In altre parole, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, oggi espressamente richiamata *sub specie iuris* nel concetto di «gravità» dal comma 1 dell'art. 35-ter, ha stabilito che ancorché il detenuto, per assurdo, trascorra le sole ore dedicate al sonno nella camera, non può comunque disporre di uno spazio inferiore a 3 mq. Se è vero che il 1° comma dell'art. 6 o.p. si limita a prevedere che i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di «ampiezza sufficiente», è anche vero che esiste uno spazio vitale minimo al di sotto del quale la giurisprudenza della CEDU ravvisa la patente violazione dell'art. 3 della Convenzione ratificata in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Ciò premesso, si deve ritenere in fatto che il ricorrente abbia subito un pregiudizio, integrante la fattispecie sottesa al rimedio risarcitorio qui reclamato, per un totale di almeno 404 giorni, pari ad una ipotetica riduzione di pena, applicando il criterio proporzionale di cui al comma 1 dell'art. 35-ter o.p., di giorni 40.

In relazione agli altri periodi detentivi non si è raggiunta la piena prova di quanto dedotto dall'istante o perché in alcuni casi egli è stato ristretto in una cella, sufficientemente ampia, da solo (Spoleto e Vasto) ovvero perché i periodi detentivi, particolarmente risalenti, sono di difficile se non impossibile accertamento (Ragusa, Enna, Noto, Favignana e Caltagirone prima del 1992) o, infine, perché gli istituti penitenziari non hanno dato riscontro alla richiesta istruttoria (Trapani, Caltanissetta, Florida, Enna, Lecce, Sulmona).

Il difensore del ricorrente, fermo dunque il diritto ad ottenere il rimedio risarcitorio reclamato per il proprio assistito quantomeno per il periodo di già accertato pregiudizio, solleva in via preliminare questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 35-ter o.p. la quale non consentirebbe di detrarre, nel caso del condannato alla pena dell'ergastolo, il *quantum* eventualmente accordato a titolo compensativo (nel caso di specie giorni 40), riduzione che potrebbe operare soltanto con riguardo ad una pena temporanea (necessariamente determinata cioè nel *dies ad quem*), non essendo stata introdotta una disciplina speculare al contenuto dell'art. 54, ultimo comma, o. p. — sulla scorta della *fiction juris* adottata in tema di riduzione per liberazione anticipata (lì considerata come «pena espiata») — né potendosi d'altro canto dar corso, quale unica riparazione, al rimedio pecuniario essendo quest'ultimo un rimedio solo residuale e previsto di risulta in relazione «al residuo di pena» (comma 2 dell'art. 35-ter).

L'impossibilità di accedere ad un'esegesi in senso costituzionalmente conforme impone, a giudizio del deducente, la denuncia di illegittimità della nuova disposizione per violazione dell'art. 3 Cost. (in quanto escludente gli ergastolani dal trattamento risarcitorio senza alcuna ragionevole giustificazione), per violazione dell'art. 24 Cost. (rendendo per costoro lo strumento giudiziale di tutela privo di effettività) e dell'art. 27 Cost. (per la necessità di non comprimere in modo irragionevole il percorso rieducativo dei condannati all'ergastolo impedendo loro la progressiva umanizzazione della pena) nonché, infine, per violazione dell'art. 117, comma 1 con riferimento all'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Ciò detto, si osserva che la necessità di dilungarsi nell'esposizione delle questioni in fatto è imposta dai profili di rilevanza della questione sollevata, la quale presuppone, com'è noto, un collegamento giuridico fra la norma della cui costituzionalità si dubita e la *res iudicanda*.

La norma impugnata è inerente al giudizio *a quo*, posto che il richiedente invoca l'applicazione dell'art. 35-ter o. p.


Non è in dubbio che il ricorrente abbia subito, nei periodi di detenzione suddetti, un trattamento «disumano e degradante».

In presenza di simili carcerazioni sono oggi esperibili i rimedi «risarcitori» (come tali definiti dal legislatore) di cui al suddetto articolo, introdotto nell'ordinamento penitenziario con il decreto-legge 26 giugno 2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 117.

Il primo rimedio, disciplinato nei commi 1 e 2, è esperibile dai soggetti detenuti dinanzi al magistrato di sorveglianza e prevede in via principale il ristoro della riduzione di pena e solo in via residuale quello pecuniario (in caso cioè di pena «incapiente» o di periodi di detenzione pregiudizievole inferiori ai 15 giorni).

Il secondo, regolato dal comma 3, assegna viceversa la competenza al Tribunale civile in composizione monocratica e può comportare unicamente un indennizzo monetario per i soggetti non più detenuti.

Gran parte della dottrina e della giurisprudenza, alle quali ci si intende conformare, hanno aderito all'indirizzo secondo cui davanti al magistrato di sorveglianza può agire chiunque sia ancora detenuto, indipendentemente dall'attualità delle condizioni «inumane» di carcerazione (assente nel caso di specie).



A favore di questa soluzione militano plurimi elementi presenti nel testo normativo, poiché in più punti si fa espresso riferimento a «coloro che hanno subito il pregiudizio» e non invece a coloro che «attualmente» lo subiscono. L'approdo è coerente con la *ratio* legislativa, deducibile dall'espressa volontà di rispondere all'invito della Corte europea di introdurre meccanismi di tutela compensativa effettivi (sentenza Torreggiani) e di individuare nella riduzione di pena la destinazione naturale del rimedio, mantenendo l'indennità pecuniaria come strumento riparativo residuale, da accordare solo se, per fattori oggettivi, non sia più possibile la detrazione della sanzione (sentenza CEDU Stella c. Italia del 25 settembre 2014). Si consideri, altresì, che la via risarcitoria ordinaria (come tra l'altro confermato da Cass. n. 4772 del 15 gennaio 2013, Vizzari) era di fatto già percorribile dal detenuto avanti al giudice civile anche prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 92/14, sebbene non giudicata soddisfacente dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Da tali considerazioni discende la competenza del giudice remittente a valutare la domanda presentata dal reclamante ex art. 35-ter o.p.

Sempre sotto il profilo della rilevanza della questione valga ancora una considerazione in fatto.

L'odierno ricorrente è in espiazione di pena dal 1° giugno 1986 (tranne per una sospensione di anni 1 mesi 6 e giorni 20) e dunque, computando anche i periodi di riduzione di pena a titolo di liberazione anticipata, da oltre 26 anni. Ha dunque già maturato il diritto, in termini temporali, ad accedere al beneficio della liberazione condizionale, indipendentemente dunque da un'ulteriore riduzione che gli venisse riconosciuta a titolo compensativo. In altre parole, ove anche fosse consentita una compensazione per il pregiudizio subito nei termini detrativi previsti dal comma 1 dell'art. 35-ter o.p., comunque tale riduzione di pena non produrrebbe alcun concreto vantaggio nei confronti del reclamante posto che, quanto a pena espia, egli già può accedere al massimo beneficio previsto per l'ergastolano dall'art. 176 codice penale.

#### *Considerato in diritto*

Ritiene questo giudice remittente non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 35-ter o.p. nella parte in cui non prevede un rimedio compensativo effettivo nei confronti del condannato alla pena dell'ergastolo, per violazione degli articoli 3, 24, 27 comma 3, 117 comma 1, Cost.

La questione appare rilevante — per quanto sopra chiarito nelle considerazioni in fatto — posto che nel caso concreto il magistrato di sorveglianza, adito dal detenuto quale giudice competente ad apprestare un rimedio risarcitorio per detenzione inumana, si trova nell'impossibilità di accordare sia una riduzione di pena, trattandosi di pena perpetua, sia un ristoro economico, previsto quest'ultimo solo in via aggiuntiva per la parte di pena non più riducibile.

Il giudice remittente non può peraltro sottrarsi dal percorrere la strada dell'interpretazione conforme a Costituzione prima di rimettere la questione alla Corte poiché ciò costituirebbe una rinuncia alla propria indeclinabile funzione ermeneutica. Il giudice infatti è chiamato a ricorrere all'impugnativa solo dopo aver verificato, anche con l'ausilio del «diritto vivente», la possibilità di giungere ad una lettura della norma che, nel rispetto dei comuni canoni ermeneutici, consenta di intenderla in armonia con la Costituzione.

Va subito osservato che non ci si trova di fronte ad una disposizione legislativa «polisensa», ipotesi in cui il principio dell'interpretazione adeguatrice sprigiona tutte le sue potenzialità, ma ad una norma che prevede casi tassativi di univoca interpretazione, non estensibili in via analogica per il divieto dell'art. 14 preleggi (il rimedio detrativo è infatti disposizione eccezionale alla regola generale dell'ineffettibile esecuzione di una sanzione detentiva la quale può essere modificata in senso quantitativo, a più scopi, solo nei casi espressamente previsti dalla legge).

Va osservato che, sulla base delle usuali regole ermeneutiche, la norma in oggetto non consente di applicare la detrazione di pena ai condannati che stanno espiano l'ergastolo, ossia una pena perpetua (v. ordinanza Corte costituzionale n. 337 del 1995; sentenza Corte costituzionale n. 270 del 1993) estinguibile solo con l'applicazione della liberazione condizionale e l'assenza di una causa di revoca nei cinque anni successivi alla sua concessione (ex art. 177 codice penale).

Si pone dunque il problema di come possa incidere, per il condannato all'ergastolo, una riduzione «in astratto» della pena.

Il giudice delle leggi ha già avuto modo di affrontare il tema della legittimità costituzionale dell'art. 176 codice penale, comma 3, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 27 Cost., comma 3, nella parte in cui non viene riconosciuto alcun effetto alla concessione dell'indulto ai fini dell'ammissione alla liberazione condizionale del condannato all'er-



gastolo. Ed invero, come la Corte costituzionale ha avuto modo di osservare (sentenza n. 337 del 1995), nonostante l'inquadramento di detta pena nell'attuale tessuto normativo abbia, a determinati fini, provocato il venir meno della rigorosa caratteristica di perpetuità che all'epoca dell'emanazione del codice la connotava, l'ergastolo deve considerarsi comunque una pena perpetua, tanto da non ammettere «scomputi» che incidano sulla natura stessa della pena. Di conseguenza anche se, a taluni fini, la pena dell'ergastolo può assumere i caratteri della temporaneità nel quadro di quelle misure premiali che anticipano il reinserimento come effetto del sicuro ravvedimento del condannato — da comprovarsi dal giudice sulla base non solo della buona condotta tenuta durante l'espiazione della pena, bensì, soprattutto, della sua partecipazione rieducativa — non è possibile, ai fini dell'accesso alle misure alternative alla detenzione, detrarre dalla pena inflitta la misura corrispondente all'indulto perché, altrimenti, si inciderebbe sulla natura stessa della pena quale irrogata in sede di cognizione, con inevitabili riverberi non solo sulla misura ma sulla qualità della pena stessa (*ex plurimis* cfr. Cass., Sez. I, 15 giugno 2007, n. 35209 e Corte costituzionale n. 337/95).

Nei confronti degli ergastolani sarebbe pertanto possibile ridurre la sanzione solo tramite una *factio iuris* che consenta di diminuire proporzionalmente i limiti di pena previsti dalla legge per l'accesso ai benefici penitenziari. Tuttavia una simile operazione non è possibile in assenza di un'espressa previsione normativa. L'ergastolo, in quanto pena detentiva perpetua, così come non è condonabile «in parte» ma soltanto (per volontà del legislatore) convertibile in pena di altra specie, non è altrimenti «riducibile» se non per espressa volontà del legislatore e con meccanismi da esso stesso voluti.


Piena conferma di questo orientamento, consolidato e costante, è la circostanza che la liberazione anticipata, anch'esso istituto che determina una diminuzione della pena (a fini rieducativi), sia applicabile agli ergastolani solo in forza dell'espresso dettato normativo dell'art. 54, comma 4, o.p., che consente di considerare come pena «scontata» i giorni detratti a titolo di liberazione anticipata «agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espriato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale». La liberazione anticipata, proprio in quanto «pena espriata», consente al detenuto «che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione» (art. 54, comma 1 o.p.) di poter accelerare il percorso trattamentale, anticipando l'accesso a strumenti premiali e misure alternative alla detenzione.

La stessa Corte, affrontando *ex professo* la questione di costituzionalità dell'art. 54 o.p. (sentenza n. 274 del 1983) aveva affermato che, essendo l'ergastolo per definizione una pena «senza una scadenza che sia possibile anticipare», i soggetti a detta pena condannati dovevano poter ugualmente fruire della riduzione prevista dall'art. 54 o.p. «ai soli fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 176 c.p.», essendo ingiustificata ed arbitraria l'esclusione degli ergastolani dal vantaggio derivante dal raccordo tra questo istituto e quello della liberazione condizionale in ragione dei comuni presupposti e delle comuni finalità (rispetto ai condannati a pena temporanea) attuative del terzo comma dell'art. 27 Cost. La recuperabilità sociale del condannato all'ergastolo, mediante la possibilità della liberazione condizionale, segnava del resto una svolta di evidente rilievo nella legislazione penale, sottolineata dalla Corte con la sentenza n. 264 del 1974 che faceva salva la legittimità della pena perpetua proprio grazie all'accessibilità al beneficio dell'art. 176 codice penale.

Orbene, la norma dell'art. 54 ultimo comma o.p. è norma eccezionale che devia dal principio generale di immutabilità e imperatività del giudicato e che si fonda su presupposti premiali (meritevolezza) e risocializzanti (attuazione dell'art. 27, comma 3 Cost.) del tutto estranei alla logica compensativa, meramente riparatrice, sottesa all'art. 35-ter o.p.

È norma pertanto insuscettibile di applicazione analogica.

Violerebbe il divieto di cui all'art. 14 disposizioni preleggi desumere dalla disposizione dell'art. 54, comma 4, o.p. la possibilità di riconoscere come «pena espriata» la riduzione di una pena «senza scadenza» a titolo di rimedio risarcitorio da detenzione inumana. Se la finalità di tale *factio* è, come ben chiarisce la citata sentenza n. 274/83, quella di rendere possibile il recupero sociale anche dell'ergastolano grazie all'anticipato accesso ai benefici premiali, dunque nell'ambito delle finalità attuative del finalismo rieducativo, analoga *ratio* non si rinviene nel rimedio compensativo (avente finalità precipuamente riparatorie), siccome avviene nel caso di decurtazione della pena temporanea a titolo di indulto che non può valere di per sé come «pena scontata» (se non per volontà espressa del legislatore) stante la natura clemenziale di questo beneficio, concesso in forme generalizzate prescindendo dalla partecipazione dei condannati all'opera rieducativa.



Tale *factio*, per essere operante nel caso di specie, avrebbe dunque dovuto essere prevista espressamente. Ciò premesso, va peraltro considerata l'ipotesi — sussistente nel caso concreto all'esame del remittente — dell'ergastolano che abbia comunque già raggiunto il termine minimo per l'accesso al beneficio più ampio (liberazione condizionale) per il quale dunque la riduzione di pena non apporterebbe, anche a voler estendere in via analogica il disposto del comma 4 dell'art. 54 o.p., alcun concreto vantaggio. Per l'odierno reclamante in altre parole il rimedio risarcitorio di natura «detrattiva» si rivelerebbe del tutto inefficace. Si noti che, viceversa, per il condannato ad una pena temporanea il rimedio «detrattivo» è sempre per sua natura efficace — anche a non voler considerare la decurtazione come «pena espiata» — poiché la riduzione di una pena «con scadenza» si risolve in ogni caso, indipendentemente dall'accesso ai benefici, in un'obiettiva utilità in quanto anticipa la sua fuoriuscita dal circuito penitenziario, possibilità in contrario preclusa del tutto al condannato a pena perpetua.

Ribadito che l'equiparazione espressamente prevista dall'art. 54, comma 4, o.p. è ipotesi eccezionale che non può essere applicata nel contesto dell'art. 35-ter o.p. (nemmeno ai condannati ad una pena temporanea) e che comunque nel caso di specie, ancorchè prevista, essa non apporterebbe alcun concreto vantaggio al richiedente il quale può già da tempo essere ammesso (avendo espiato oltre 26 anni di pena) al beneficio della liberazione condizionale, resta dunque da esplorare un'ulteriore opzione ermeneutica che individui nel caso di specie il rimedio pecuniario previsto dai commi 2 e 3 come unico esperibile.

A tale interpretazione ostano tuttavia decisivi argomenti testuali.

La possibilità di accordare un ristoro patrimoniale è, come ricordato, prevista o nei casi di soggetti ormai fuoriusciti dal circuito carcerario (che, a norma del comma 3, possono rivolgersi solo al giudice civile) o, nei casi di soggetti detenuti (comma 2), «quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1». È questo il caso in cui la riduzione di pena non possa essere totalmente soddisfacente per il fatto che la pena «residua» da ridurre non consente di risarcire, per quella via, integralmente il danno patito (è l'ipotesi in cui il numero dei giorni da decurtare sia superiore a quello dei giorni che rimangono per la completa espiazione della sanzione). L'uso dell'avverbio «altresì» e l'espressione «residuo periodo» dissolvono ogni dubbio sul ruolo solo «complementare» delle somme di denaro liquidabili dal magistrato di sorveglianza. Salva l'ipotesi, del tutto speciale, di cui all'ultima parte del comma 2 («Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni»), il rimedio pecuniario non è approdo consentito al magistrato di sorveglianza «per l'intero» ma solo per la parte «residua» non coperta da una pena che, per limiti oggettivi, si riveli «incapiente». Ciò è tanto vero che l'avverbio «altresì» impone, per periodi superiori a 15 giorni, al magistrato di sorveglianza dapprima di operare la riduzione di pena e solo se questa non consente l'intera riduzione a cui avrebbe diritto il condannato, di liquidare una somma di denaro, pari ad 8 euro per ogni giorno di pregiudizio sofferto. Tale somma è destinata a ristorare proprio quella quota percentuale di danno che rimarrebbe non «compensata» dalla riduzione di pena. Non sembra consentito dunque estendere il potere del magistrato di sorveglianza di liquidazione del danno — potere che appare già eccezionale e straordinario nell'ambito del procedimento di sorveglianza ex articoli 666 e 678 codice di procedura penale — in via analogica ad ipotesi non previste.

L'impossibilità di accordare un ristoro effettivo del pregiudizio subito dal richiedente alla luce delle argomentazioni sopra esposte, sia attraverso l'estensione analogica dell'equiparazione prevista dall'art. 54, comma 4 o.p. (comunque non soddisfacente nel caso di specie), sia attraverso il risarcimento pecuniario previsto dal comma 2 dell'art. 35-ter o.p. (ed esclusa l'ipotesi del comma 3 essendo il richiedente ancora *in vinculis*), anche dopo aver verificato l'impossibilità di giungere ad una lettura della norma che, nel rispetto dei comuni canoni ermeneutici, consenta di intenderla in armonia con la Costituzione, rende la questione sollevata non manifestamente infondata.

La norma dell'art. 35-ter o.p., nella parte in cui nega la propria applicabilità all'ipotesi qui considerata, parrebbe dunque porsi in contrasto innanzitutto con l'art. 3 Cost. in quanto esclude gli ergastolani dal trattamento risarcitorio senza alcuna ragionevole giustificazione. Il diverso trattamento comporta una palese differenza di tutela dei diritti fra detenuti temporanei e perpetui posto che soltanto i primi possono beneficiare dell'ambita riduzione della sanzione penale e, in forma solo parziale, del ristoro patrimoniale, mentre i secondi, pur di fronte a detenzioni lesive della dignità umana, esaurirebbero le pretese di giustizia nei generali strumenti di tutela risarcitoria in sede ordinaria civile, la cui ineffettività è da tempo condannata dalla Corte europea (come emerge dalla nota sentenza Torreggiani) ovvero, in ultima analisi, nella mera possibilità di azionare lo speciale rimedio ex art. 35-ter o.p. avanti al giudice civile ma nell'ipotesi, del tutto eventuale, di rimessione in libertà (opererebbe infatti in tal caso anche nei loro confronti, ormai soggetti liberi, il rimedio previsto dal comma 3).



L'irragionevolezza che ne deriva si pone dunque in netto contrasto con l'art. 3 Cost.

La norma censurata si pone in conflitto altresì con l'art. 24 Cost. poiché rende per tale categoria di soggetti lo strumento giudiziale di tutela privo di effettività, nonostante le pronunce della Corte costituzionale (n. 99/26) ed i richiami della Corte europea dei diritti dell'uomo (soprattutto C. eur. 8-1-13, Torreggiani ed a. c. Italia) abbiano posto in maniera rilevante la questione dell'effettività dei rimedi interni concessi al detenuto contro le violazioni dell'art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, non solo per interrompere immediatamente una violazione in atto (cosiddetti rimedi «preventivi»), ma anche per fornire un'adeguata riparazione del danno subito a causa della violazione (cosiddetti rimedi «compensativi»). Imponendo allo Stato di creare «senza indugio» un ricorso o una combinazione di ricorsi che abbiano effetti preventivi oltretutto compensativi (in grado questi ultimi di consentire alle persone ristrette in condizioni lesive della loro dignità di ottenere una qualsiasi forma di riparazione per la violazione subita) la Corte EDU ha fissato per lo Stato le coordinate fondamentali del necessario intervento legislativo. Conseguentemente l'art. 35-ter o.p. (introdotto dal decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 117 proprio in esecuzione del monito europeo) si porrebbe in contrasto altresì con l'art. 117, comma 1 Cost. L'irriducibile compressione dell'art. 24, comma 1 Cost. è infatti strettamente connessa alla violazione del parametro interposto dell'art. 117, comma 1 Cost. che impone al legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, conseguenti al pieno valore giuridico della Carta dei diritti fondamentali dell'uomo. La Corte europea nell'invitare alla creazione di nuovi strumenti di protezione dei diritti dei reclusi, *in primis* di fronte al problema strutturale ed endemico del sovraffollamento, si è rivolta indubbiamente all'intera popolazione detenuta, senza distinzione fra ergastolani e reclusi comuni. L'art. 3 CEDU, per come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, opera quale norma interposta integrativa del parametro costituzionale violato (l'art. 117, comma 1, Cost.) in quanto l'art. 35-ter o.p., escludendo qualsiasi meccanismo ristorativo e/o risarcitorio per il condannato all'ergastolo, elude il giudicato della sentenza Torreggiani, violando così — direttamente — l'art. 3 CEDU e — indirettamente — l'obbligo costituzionale gravante sul legislatore nazionale di rispettare il relativo vincolo internazionale pattizio.

Infine va denunciato il contrasto della norma con l'art. 27, comma 3 Cost.

Dalla ricostruzione sopra effettuata emerge infatti chiaramente la necessità di non comprimere in modo irragionevole il percorso rieducativo dei condannati all'ergastolo impedendo loro la progressiva umanizzazione della pena, con ciò rendendo più concreta e funzionale l'azione intesa alla loro rieducazione: in tal senso anche le inequivoche prese di posizione della Corte costituzionale, a partire dalle sentenze n. 12/1966 (mass. 2503) e n. 376/1997, per giungere fino alla recente sentenza n. 279/2013. Del resto la stessa protezione della sfera giuridica del detenuto è un elemento imprescindibile per consentire alla pena di tendere alla rieducazione del condannato: non è possibile concepire una pena rieducativa che riconosca sulla carta i diritti del ristretto senza poi corroborarli con gli strumenti necessari per difenderli in giudizio, soprattutto in caso di trattamenti disumani e degradanti e dunque di violazioni di diritti aventi piena protezione costituzionale. E lo stesso percorso di rivisitazione in chiave critica dei reati commessi, funzionale al reinserimento sociale del condannato ex art. 27, comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, principale obiettivo del percorso trattamentale anche dell'ergastolano (e proprio in funzione dell'accertamento di quel «sicuro ravvedimento» che è alla base del beneficio della liberazione condizionale), rimarrebbe compromesso dalla consapevolezza di essere vittima di un'ingiustizia.

Ciò detto, deve ora essere specificato il *petitum*.

Esso mira a due addizioni normative all'art. 35-ter o.p., entrambe riferibili alla condizione del condannato alla pena dell'ergastolo:

1) una riduzione di pena a titolo risarcitorio agli effetti del computo della misura di pena scontata per accedere ai benefici penitenziari dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale;

2) l'estensione del ristoro economico, previsto al comma 2 della disposizione impugnata, al caso dell'ergastolano che abbia già scontato una frazione di pena che renda ammissibile la concessione della liberazione condizionale.

Nel primo caso l'addizione normativa comporterebbe l'estensione di un meccanismo «esterno», previsto cioè in altro ambito (quello della liberazione anticipata ex art. 54, comma 4 o.p.) mentre nel secondo caso essa si limiterebbe ad estendere coerentemente il meccanismo riparativo «interno», meramente pecuniario, già creato dal legislatore nella stessa norma ma riservato ad altre ipotesi.

Questo giudice è perfettamente consapevole del difetto di rilevanza dell'ipotesi sub 1), per le ragioni sopra esposte in merito all'ammissibilità temporale ai benefici già raggiunta dall'odierno ricorrente, ma non ignora come sia consentito alla Corte, ai sensi dell'art. 27 legge n. 87 del 1953, dichiarare quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione di accoglimento adottata.



Non ignora nemmeno il remittente che la decisione di tipo additivo è consentita solo quando la soluzione adeguata non debba essere frutto di una valutazione discrezionale ma consegua necessariamente al giudizio di legittimità, sicché la Corte in realtà non crea liberamente la norma ma si limita ad individuare quelle — già implicite nel sistema (nel caso di specie il disposto del comma 4 dell'art. 54 o.p. ovvero quello del comma 2 dell'art. 35-ter o.p.) — mediante le quali riempire immediatamente la lacuna.

Il remittente è parimenti consapevole che le pronunce cosiddette «additive» possono risolversi in un intervento manipolativo solo se «a rima obbligata» (v. *ex multis* Corte costituzionale n. 113/12 del 18 aprile 2012), come tale consentito perché non necessariamente riservato al legislatore.

Nel caso di specie invero la soluzione prospettata (prevedere l'applicazione della riduzione di pena o il ristoro pecuniario a titolo di rimedio risarcitorio anche per l'ergastolano) è l'unica che può ristabilire una condizione di legalità dell'esecuzione della pena nel caso concreto. Si evidenzia che l'addizione normativa richiesta sembra costituire una soluzione costituzionalmente dovuta che non eccede i poteri di intervento della Corte e non implica scelte affidate alla discrezionalità del legislatore perché diretta solo ad evitare discriminazioni fra detenuti comuni e detenuti ergastolani nell'ambito della tutela di diritti riconosciuti da norme nazionali e sovranazionali. La soluzione qui prospettata (consentire la riparazione pecuniaria all'ergastolano per l'intero) inoltre si limita a estendere coerentemente un meccanismo già creato dal legislatore per i soggetti detenuti sebbene, nelle ipotesi previste, solo in via complementare.

Si osserva incidentalmente che anche la soluzione che ci si limita a sollecitare (considerare la riduzione di pena agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale) quale conseguenza dell'addizione normativa richiesta (prevedere il ristoro solo economico), appare in linea con quella concezione «dinamica» dell'ergastolo che, con opportuni correttivi, finisce con l'incidere sulla natura stessa della pena. L'ergastolo «a taluni fini» può assumere i caratteri della temporaneità nel quadro di quelle misure premiali che anticipano il reinserimento come effetto del sicuro ravvedimento del condannato (*cfr.* sentenza n. 168 del 1994) e tra i «fini» cui allude la Corte sembra meritevole di essere ricompreso anche l'eguaglianza dei detenuti di fronte alla legge.

Sussistono, in definitiva, ragioni di contrasto della norma contenuta nell'art. 35-ter o.p. con gli articoli 3, 24, 27 comma 3 e 117 comma 1 Cost. e pertanto, sul presupposto della sua rilevanza in fatto, la questione di illegittimità costituzionale sollevata va dichiarata non manifestamente infondata.

*P. Q. M.*

*Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, come introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 117, nella parte in cui non prevede, nel caso di condannati alla pena dell'ergastolo che abbiano già scontato una frazione di pena che renda ammissibile la liberazione condizionale, il ristoro economico previsto dal comma 2 dell'art. 35-ter o.p. e, in ogni caso, nella parte in cui non prevede un effettivo rimedio compensativo nei confronti del condannato alla pena dell'ergastolo, per violazione degli articoli 3, 24, 27 comma 3, 117 comma 1, Cost. (nella parte in cui recepisce l'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e nell'interpretazione a sua volta fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di «trattamento inumano o degradante»).*


*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Sospende il procedimento in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Padova, 20 marzo 2015

*Il Magistrato di sorveglianza: DOTT. Marcello BORTOLATO*



N. 177

*Ordinanza del 14 maggio 2015 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da IFIM Srl contro Regione Friuli-Venezia Giulia e Comune di Udine*

**Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Determinazione delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti - Previsione che la Regione demanda ad un successivo atto regolamentare regionale la determinazione dei criteri di quantificazione della garanzia da prestarsi per la gestione e chiusura di discariche di rifiuti situate nel territorio regionale - Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Violazione del principio della spettanza allo Stato della potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 67/2014, concernente una disposizione legislativa della Regione Puglia di analogo contenuto normativo, nonché alla sentenza della Corte n. 62/2008.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30, art. 5, comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e sesto.

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

(SEZIONE PRIMA)

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 452 del 2014, proposto da: Iftra S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Bellavista, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Trieste, Via Milano n. 17;

Contro Regione Friuli Venezia Giulia, non costituita; Comune di Udine, non costituito; per l'annullamento parziale

1) del decreto n. 1491 dd. 4 agosto 2014, emanato dal Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia della Regione FVG, nelle parti in cui:

a) all'articolo 2 prescrive alla Società ricorrente, per la post gestione trentennale dell'impianto, il rilascio di garanzie finanziarie, a favore della stessa Amministrazione resistente, per l'importo di € 4.878.450,00;

b) all'articolo 5 impone, anche la chiusura definitiva dell'impianto, il pagamento della tariffa prevista dall'ARPA, per i controlli che saranno effettuati dalla stessa agenzia;

2) del decreto del Presidente della Regione FVG dd. 11 agosto 2005, n. 0266/Pres., nella parte in cui (artt. 4 e 8 nonché l'allegata tabella A) disciplina delle modalità di determinazione e di calcolo delle garanzie finanziarie previste dal D.lgs. n. 36/2003;

3) di ogni altro atto presupposto, antecedente, susseguente, esecutivo, confermativo o connesso al procedimento amministrativo principale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2015 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1.1. L'articolo 14, comma 1, D.lgs. n. 36/2003 stabilisce che «La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di autorizzazione per lotti della discarica, come previsto dall'articolo 10, comma 3, la garanzia può essere prestata per lotti.».

1.2. L'articolo 5, comma 1, lettera 1, L.R. Friuli Venezia Giulia n. 30/1987 (recante "Norme regionali relative allo smaltimento di rifiuti"), così come modificato dall'articolo 3, comma 1, LR. F.V.G. n. 13/1998, attribuisce alla Regione la determinazione delle «garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari al recupero dell'area interessata, ferma restando — ove ne ricorrano i presupposti — la responsabilità per danno ambientale».



1.3. Gli articoli 4 e 8, unitamente all'allegata Tabella A, del Regolamento della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con D.P.Reg. 11 agosto 2005 n. 0266/Pres., fissano i parametri per la determinazione delle garanzie di cui all'articolo 5 L.R. F.V.G. 30/1987.

2.1. La società ricorrente, Ifim S.r.l., è stata autorizzata a gestire un impianto di smaltimento di rifiuti nel territorio del Comune di Udine, definitivamente chiuso nell'agosto 2014.

2.2. Essa impugna avanti a questo Tribunale il provvedimento regionale n. 1491/2014 nella parte in cui stabilisce la garanzia finanziaria per la post gestione trentennale dell'impianto medesimo, di cui all'articolo 14 comma 1, D.lgs. n. 36/2003; nonché il Regolamento regionale n. 266/2005 nella parte in cui fissa i parametri di quantificazione della suddetta garanzia finanziaria.

2.3. Tra i motivi di impugnazione specificatamente dedotti dalla società ricorrente vi è la contrarietà dell'articolo 5, comma 1, lettera 1, L.R. Friuli Venezia Giulia n. 30/1987 all'articolo 117, comma 2, lettera s), e comma 4, Cost., con conseguenti effetti invalidanti sugli atti impugnati.

3.1. Il Collegio reputa che la questione di costituzionalità sollevata da parte ricorrente sia rilevante, avendo ad oggetto la disposizione attributiva del potere (quello regolamentare), esercitato con il Regolamento regionale e con il conseguente provvedimento attuativo, della cui prospettata illegittimità si discute nel presente giudizio.

3.2.1. Il ragionamento deve, invero, muovere dalla tesi — prevalente — per cui, essendo il regolamento un atto formalmente amministrativo, ancorché sostanzialmente normativo, deve, in ossequio al principio di legalità, trovare fondamento in una previsione di rango primario che crei in capo ad un soggetto pubblico (nel caso di specie, la Regione) il relativo potere. D'altro canto, anche a voler valorizzare il dato sostanziale della natura normativa del potere esercitato, si giunge alla medesima conclusione in ragione del criterio gerarchico che regola il rapporto tra la fonte primaria (legge) e la fonte secondaria (regolamento). Deve altresì precisarsi che, sempre secondo l'opinione prevalente, la disposizione fondante il potere regolamentare non può essere rinvenuta nell'articolo 117, comma VI, Cost., che ha esclusivamente funzioni di riparto delle competenze.

3.2.2. Ne consegue che, laddove venisse accertata la denunciata violazione del parametro costituzionale indicato al punto 2.3. e per l'effetto l'articolo 5 L.R. F.V.G. n. 30/1987, *in parte qua*, annullato con effetto travolgente rispetto ai rapporti non ancora esauriti, quale per l'appunto quello oggetto del giudizio avanti a questo Giudice, verrebbe meno la norma in forza della quale il Regolamento regionale n. 266/2005 è stato emanato.

3.2.3. A cascata verrebbe meno il fondamento normativo del contenuto del provvedimento regionale di quantificazione della garanzia dovuta dalla società ricorrente, non risultando più previsti da alcuna norma i criteri di calcolo in concreto utilizzati.

4.1.1. Il Collegio osserva, inoltre, come la suesposta questione di costituzionalità non appaia manifestamente infondata, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale.

4.1.2. Tanto è vero che essa ha già formato oggetto di altro rinvio da parte di questo Giudice: in quel caso, tuttavia, la questione era stata sollevata d'ufficio, mentre in questo caso si tratta di specifico motivo di impugnazione dedotto dalla ricorrente.

4.2.1. Invero, con sentenza n. 67/2014, pronunciata in relazione all'articolo 22 L.R. Puglia n. 39/2006, che pure attribuiva a successivo atto regolamentare regionale la determinazione, in via transitoria, dei criteri di quantificazione della garanzia di cui si discute, la Corte costituzionale ha chiarito come la previsione debba essere ricondotta alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», che l'articolo 117, II comma, lettera s), Cost. attribuisce alla potestà legislativa statale di tipo esclusivo. Ne consegue che, giusta quanto dispone il VI comma dell'articolo 117 Cost., e fatte salve le ipotesi di specifica delega alle singole Regioni, spetta sempre allo Stato l'esercizio del correlato potere regolamentare.

4.2.2. In particolare, la Consulta, con riferimento alla disciplina del trattamento dei rifiuti, ha avuto modo di spiegare come competa allo Stato la fissazione di livelli di tutela uniformi su tutto il territorio nazionale, e tra questi, delle garanzie che i gestori di discariche, indipendentemente dalla loro localizzazione sul territorio nazionale, devono prestare all'Amministrazione tenuta alla vigilanza su di esse nella fase di gestione e in quella successiva alla chiusura. Con la conseguenza che la legge regionale che viceversa attragga a sé (ovvero ad atto normativo di rango subordinato) la disciplina della fattispecie deve ritenersi incostituzionale per violazione del suindicato parametro costituzionale.

4.3.1. Ora, è ben vero che la Regione Friuli Venezia Giulia, a differenza della Regione Puglia, è regione ad autonomia speciale. Nondimeno, a parere di questo Giudice, la circostanza non sarebbe di per sé sola idonea a mutare il suesaminato quadro di riferimento, e un tanto per un duplice ordine di ragioni.

4.3.2. In primo luogo, perché la «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» non rientra tra le materie che gli articoli 4 e 5 dello Statuto regionale attribuiscono alla potestà legislativa, rispettivamente, esclusiva e concorrente della Regione,



sicché — in assenza di espressa deroga — rimane valida l'attribuzione alla potestà esclusiva dello Stato stabilità in via generale dall'articolo 117, II comma, lettera s), Cost.

4.3.3. In secondo luogo, perché — come affermato costantemente dalla Corte costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 62/2008) — la disciplina statale della gestione dei cicli di rifiuti e delle materie ad esso connesse, in quanto attuazione di obblighi comunitari, e determinazione di livelli essenziali di prestazioni su tutto il territorio nazionale, costituisce limite anche alla potestà legislativa esclusiva di Regioni e Province autonome, che non possono pertanto derogarvi o peggiorare il livello di tutela.

4.3. Per completezza si precisa che — a quanto consta — non vi è stata alcuna delega, ex art. 117, VI comma, prima parte, Cost., dallo Stato alla Regione Friuli Venezia Giulia. Diversamente, infatti, di essa se ne sarebbe dato conto nel preambolo del Regolamento regionale n. 266/2005, quale, per l'appunto norma attributiva del potere normativo esercitato, mentre nulla è ivi affermato al riguardo. Anzi, il preambolo rinvia espressamente alla disposizione di legge regionale della cui costituzionalità questo Giudice dubita.

5.1. Va pertanto sollevata, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, L.R. F.V.G. n. 30/1987 in riferimento all'articolo 117, comma II, lettera s), e comma VI, Cost.

5.2. Il presente giudizio viene conseguentemente sospeso sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione così sollevata, disponendosi la immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte stessa.

*P.Q.M.*

*Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento delle censure di cui alla presente ordinanza, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, L.R. F.V.G. n. 30/1987 per violazione dell'articolo 117, comma II, lettera s), e comma VI, Cost.*

*Sospende il presente giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale.*

*Manda alla Segreteria per i necessari adempimenti.*

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente;

Manuela Sinigoi, Primo Referendario;

Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore.

*Il Presidente:* ZUBALLI

*L'Estensore:* TAGLIASACCHI

15C00256

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUR-037) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 3,00

